SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. **220.**

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per rendere più incisiva la repressione del grave fenomeno degli incendi boschivi, in particolare introducendo nel codice penale una nuova fattispecie relativa a tale tipo di reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-*bis (Incendio boschivo).* — Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-*bis.*».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis,*».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 4 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0278

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2000, n. **221.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Vista la nota del 28 giugno 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato ha concesso una proroga di venti giorni per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della stessa legge n. 662 del 1996, in conseguenza della proroga del termine per l'adozione del predetto parere, anche il termine per l'esercizio della delega è prorogato di venti giorni;

Acquisita la nota dell'11 luglio 2000 con la quale il presidente della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996, ha comunicato che la suddetta commissione non avrebbe reso il parere di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.

1. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

3. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Modifica all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le modalità di determinazione delle plusvalenze.

1. All'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: «Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 16 e 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, già citato nelle note alle premesse, così come, da ultimo, modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate).* — 1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2-*bis*, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla società di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti, *ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento*. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000».

— Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: «Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1997.

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è già citato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante: «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante: «Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *e)* ed *i)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è già citato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, così come, da ultimo, modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Disposizioni tributarie)*. — 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della presente legge.

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 16 febbraio di ciascun anno.

2-*bis*. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

2-*ter*. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-*bis*, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; *tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilanci o ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.* Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis* dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1993, così come, da ultimo, modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Disposizioni tributarie)*. — 1. I fondi di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 16 febbraio di ciascun anno.

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

3-*bis*. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; *tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio* ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis* dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante: «Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1983, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, legge 25 novembre 1983, n. 649, così come, da ultimo, modificato dal presente decreto:

«Art. 11-*bis*. — 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno.

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risulta negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

3-*bis*. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; *tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173*. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle

partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-*bis* dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. II soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

— La legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 novembre 1983.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note alle premesse, così come, da ultimo, modificato dal presente decreto:

«Art. 82 *(Plusvalenze)*. — 1. Le plusvalenze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

1-*bis. (Comma abrogato)*.

2. Per i terreni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze di cui alle lettere *c-bis)* e *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera *c-quater)* e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies)* del comma 1 dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

5. Le plusvalenze indicate nelle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione, Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater)*, del comma 1 dell'art. 81, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

7. I redditi di cui alla lettera *c-quater)* del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* o *c-ter)* dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera *e)* del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera *c-quater)* del comma 1 dell'art. 81.

8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera *f)* del comma 6.

9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)* e *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. *Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale. *Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella* Gazzetta Ufficiale*».*

00G0272

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona del dott. Gian Luca Rivi;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Gian Luca Rivi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Gian Luca Rivi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Emilia Romagna.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia), con deliberazione n. 64 del 31 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellarano (Reggio Emilia).

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dieci membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei cinque componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da cinque componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di due consiglieri, rassegnate nel corso dell'anno 1999, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 14 giugno 2000, da tre componenti del corpo consiliare.

Poiché il consiglio comunale non può procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2576/13.1/Gab. del 16 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 4, 5, 7, 10, 20 e 50 come modificato, quest'ultimo, dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, svolgono le proprie funzioni con oneri a totale carico delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali sono tenute anche a fornire agli stessi uffici i locali, i beni strumentali e, in caso di necessità, il personale;

Considerato altresì che, ai sensi del citato decreto luogotenenziale e della normativa vigente in materia di diritti di segreteria le camere di commercio acquisiscono al proprio bilancio le entrate connesse all'applicazione dei diritti di segreteria scaturenti da atti e attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata con la conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le risorse degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato soppressi ai sensi dello stesso art. 50, da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'allegato *A* in servizio presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in posizione di comando presso altre amministrazioni, è trasferito, a decorrere dal 1° settembre 2000, alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.

Art. 3.

Inquadramento del personale trasferito

1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali è effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equiparazione tra aree funzionali e categorie è definita secondo la seguente tabella:

Ministeri —	Regioni Autonomie locali —
ex IX qualifica	categoria D (D3)
ex VIII qualifica	» D (D3)
ex VII qualifica	» D (D1)
ex VI qualifica	» C (C1)

2. Per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi del comma 1, all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento.

3. Al personale trasferito è garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.

4. Il personale trasferito può optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.

Art. 4.

Coordinamento ed indirizzo

1. Le camere di commercio assicurano, nella fase di avvio, la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi all'utenza nello svolgimento delle funzioni già esercitate dagli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 315 del 1944, dell'art. 23 della legge n. 580 del 1993, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e di tutti gli altri compiti, ivi compresi quelli inerenti i controlli di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dagli uffici in attuazione di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari, anche di adeguamento alla normativa comunitaria, che disciplinano la materia.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. Al trasferimento delle funzioni e delle relative risorse alle camere di commercio situate nelle regioni a statuto speciale si provvede, ove necessario, con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Roma, 26 maggio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO *A*

PERSONALE UU.PP.I.CA.

	UU.PP.I.C.A.	IX^ liv.	VIII^ liv.	VII^ liv.	VI^ liv.		UU.PP.I.C.A.	IX^ liv.	VIII^ liv.	VII^ liv.	VI^ liv.
							riporti	15	4	16	9
1	ALESSANDRIA	1				47	MILANO	1		2	3
2	ANCONA			1		48	MODENA	1			
3	AREZZO		1			49	NAPOLI	2	1	3	
4	ASCOLI PICENO					50	NOVARA				
5	ASTI					51	NUORO			1	1
6	AVELLINO	1		1		52	ORISTANO				
7	BARI	1	1			53	PADOVA				1
8	BELLUNO					54	PARMA				1
9	BENEVENTO	1		1	1	55	PAVIA				
10	BERGAMO	1				56	PERUGIA				
11	BIELLA					57	PESARO				
12	BOLOGNA	1				58	PESCARA	1	1	1	
13	BRESCIA					59	PIACENZA	1			1
14	BRINDISI				2	60	PISA				
15	CAGLIARI			1		61	PISTOIA				
16	CAMPOBASSO	1		1		62	PORDENONE				
17	CASERTA	1		2	1	63	POTENZA				
18	CATANZARO	1				64	PRATO		1		
19	CHIETI					65	RAVENNA				
20	COMO					66	REGGIO CALABRIA	1		1	
21	COSENZA	1				67	REGGIO EMILIA	1			
22	CREMONA					68	RIETI				
23	CROTONE					69	RIMINI				
24	CUNEO					70	ROMA		1		
25	FERRARA					71	ROVIGO				
26	FIRENZE			1	1	72	SALERNO		1	3	
27	FOGGIA	2		2		73	SASSARI				
28	FORLI'					74	SAVONA				
29	FROSINONE	1	1	1		75	SIENA				
30	GENOVA				1	76	SONDRIO				
31	GORIZIA					77	TARANTO	1			
32	GROSSETO					78	TERAMO				
33	IMPERIA				1	79	TERNI			1	
34	ISERNIA	1				80	TORINO	1		1	1
35	L'AQUILA			1		81	TREVISO		1		1
36	LA SPEZIA					82	TRIESTE			1	
37	LATINA	1		2		83	UDINE				
38	LECCE					84	VARESE				
39	LECCO					85	VENEZIA				
40	LIVORNO					86	VERBANO-CUSIO-OSS.				
41	LODI				1	87	VERCELLI			1	
42	LUCCA					88	VERONA				1
43	MACERATA		1	2		89	VIBO VALENTIA				
44	MANTOVA				1	90	VICENZA				
45	MASSA CARRARA					91	VITERBO		1	2	
46	MATERA										
	Totale parziale	15	4	16	9		**Totale generale**	**25**	**11**	**33**	**19**

00A11008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE 1º giugno 2000.

Direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Ministero delle finanze 17 maggio 2000, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare».

IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;

Visto il regolamento recante «norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare» adottato, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della predetta legge, con decreto del Ministro delle finanze datato 17 maggio 2000;

Determina:

Art. 1.

Con il presente decreto sono adottati, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regolamento citato in premessa, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'art. 2, terzo comma, del predetto regolamento, nonché i criteri per determinare il profilo sanitario.

Art. 2.

Le commissioni competenti per l'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti degli aspiranti all'arruolamento nella Guardia di finanza delineano, per ciascun soggetto sottoposto a visita, il relativo profilo sanitario.

Art. 3.

Il profilo sanitario è un sistema di parametri numerici per la valutazione dell'efficienza psico-fisica di un soggetto; a tale scopo sono prese in considerazione le seguenti caratteristiche somato-funzionali, riportate nella tabella A dell'allegato 1:

a) caratteristica denominata PS (psiche) riguardante le condizioni psichiche;

b) caratteristica denominata CO (costituzione) riguardante lo sviluppo somatico e la prestanza fisica;

c) caratteristica denominata AC (apparato cardio-circolatorio) riguardante le condizioni anatomiche e funzionali del cuore e dei grossi vasi;

d) caratteristica denominata AR (apparato respiratorio) riguardante le condizioni anatomiche e funzionali dell'apparato respiratorio;

e) caratteristica denominata AV (apparati vari) che raggruppa la valutazione di diversi apparati: endocrino metabolico (EM); ematologico-immunitario (EI); digerente (DG); urogenitale (UG); vascolare periferico (VP); cute ed annessi (CU); sistema nervoso (NR); apparato stomatognatico (SG); oculare (OC); otorinolaringoiatrico (OR);

f) caratteristiche denominate LS e LI riguardanti l'apparato osteo-artromuscolare (distinto in superiore (LS) e inferiore (LI) sulla base della linea individuata nel piano orizzontale passante per l'articolazione tra le vertebre D-12 ed L-1) e precisamente lo sviluppo scheletrico-muscolare, l'integrità anatomica e l'efficienza funzionale;

g) caratteristica denominata VS (vista) riguardante la valutazione dell'apparato della vista;

h) caratteristica denominata (AU) riguardante la valutazione dell'apparato dell'udito.

Art. 4.

A ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali viene attribuito un coefficiente da 1 a 4, secondo un ordine di efficienza decrescente.

Art. 5.

Il giudizio di idoneità viene adottato nei riguardi dei soggetti che conseguano i profili sanitari minimi riferiti ai singoli arruolamenti, evidenziati nella tabella B dell'allegato 1.

Art. 6.

Le avvertenze ed i criteri diagnostici per la valutazione delle imperfezioni ed infermità di cui all'allegato 2, comma 3, del predetto regolamento sono riportati in allegato 2.

Nei casi in cui siano indicati più coefficienti per la stessa imperfezione o infermità, si dovrà tener conto, nella loro attribuzione, dell'assenza (coefficiente 2) o del grado delle alterazioni anatomofunzionali (coefficienti 3 o 4).

Per la valutazione della caratteristica AV, nei casi in cui le commissioni competenti attribuiscano il coefficiente 3 o 4, si dovrà specificare l'apparato o la funzione interessata, barrando nella apposita tabella la voce corrispondente.

In caso di indicazione di due o più voci, la classifica della caratteristica AV sarà quella dell'apparato o degli apparati con il coefficiente peggiore. Con i quadri OC e OR vengono classificate tutte le affezioni dell'occhio o dell'apparato ORL, mentre con i termini VS e AU vengono indicati l'acuità visiva e uditiva.

Art. 7.

Le competenti commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute, in particolare, a motivare i provvedimenti di inidoneità:

a) utilizzando l'esatta terminologia riportata nel regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze datato 17 maggio 2000 e negli allegati alle presenti direttive tecniche, nel caso in cui vengano diagnosticate imperfezioni o infermità espressamente contemplate dal predetto regolamento e dettagliate dalle direttive tecniche;

b) specificando, oltre a quanto già indicato al precedente punto *a)* — nel caso in cui siano previsti più coefficienti per la stessa imperfezione o infermità — la relativa graduazione dell'alterazione anatomofunzionale;

c) evidenziando espressamente le cause per le quali imperfezioni o infermità, valutate ai sensi del punto 21 dell'allegato al predetto regolamento, incidono sull'efficienza somatofunzionale del soggetto, rendendolo palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di finanza.

Art. 8.

Le determinazioni degli organi collegiali sono comunicate agli aspiranti utilizzando la modulistica riportata negli allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 9.

Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in relazione ad ogni procedura concorsuale per l'arruolamento nel Corpo che comprende lo svolgimento di accertamenti sanitari, provvede a mettere a disposizione delle competenti commissioni il necessario supporto specialistico, logistico e burocratico.

Art. 10.

Per il personale già in servizio, l'elenco di imperfezioni ed infermità di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento citato in premessa costituisce solo una guida di orientamento: per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato.

Roma, 1° giugno 2000

Il comandante generale: MOSCA MOSCHINI

ALLEGATO 1

TABELLA A

PROFILO SANITARIO

Caratteristiche somato-funzionali costituenti il profilo sanitario e relativi coefficienti di efficienza.

CARATTERISTICHE SOMATO-FUNZIONALI

psiche	costituzione	apparato cardio-circolatorio	Apparato Respiratorio	apparati vari	apparato osteo - artromuscolare		funzione visiva	Funzione Auditiva
PS	**CO**	**AC**	**AR**	**AV**	**LS**	**LI**	**VS**	**AU**
1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4

TABELLA DI RIFERIMENTO PERI I COEFFICIENTI 3 o 4 DELLA CARATTERISTICA AV

apparato endocrino-metabolico	apparato ematologico-immunitario	apparato digerente	apparato uro-genitale	Apparato Vascolare Periferico	cute	apparato nervoso	apparato stomato-gnatico	malattie occhio	Malattie O.R.L.
EM	**EI**	**DG**	**UG**	**VP**	**CU**	**NR**	**SG**	**OC**	**OR**
3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L

TABELLA B

PROFILI SANITARI (minimi consentiti)

	PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
A.U.	1	2	2	2	2	2	2	2	2
A.S.	1	2	2	2	2	2	2	2	2
A.F.	1	2	2	2	2	2	2	2	2

ALLEGATO 2

I – MORFOLOGIA GENERALE

Punto 1 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante.

Rientrano in tale previsione:

- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti ed abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare nella Guardia di Finanza.

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

1. statura (**h**): espressa in metri: si misura mediante antropometro; l'esaminando è in posizione non rigida di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;

2. peso corporeo (**p**): deve essere espresso in chilogrammi (Kg);

3. indice di massa corporea (**I.M.C.**): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: **IMC = P / (h x h);**

4. perimetro toracico (**pt**): espresso in centimetri, si misura mediante nastro metrico passante orizzontalmente per il punto xifoideo (base dell'apofisi omonima) ed applicato con leggera pressione sulla cute con esaminando in posizione eretta ed al termine di una espirazione normale.

Per un'agevole ed immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la seguente tabella antropometrica dove sono elencati, rapportati all'altezza, il peso massimo (I.M.C. = 30), il peso minimo (I.M.C. = 20) ed il perimetro toracico minimo. Nei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo sarà valutato per l'adozione di un provvedimento medico legale il perimetro toracico, i cui valori non potranno essere inferiori ai valori minimi indicati in tabella per ciascuna altezza.

UOMINI				DONNE		
IMC MAX 30	IMC MIN 20	PERIMETRO TORACICO MINIMO		PERIMETRO TORACICO MINIMO	IMC MAX 30	IMC MIN 18
PESO MAX	PESO MIN		ALTEZZA		PESO MAX	PESO MIN
132	88	100	2,10	90	132	79
129	86	98	2,08	89	129	78
127	84	96	2,06	88	127	76
125	83	94	2,04	87	125	75
122	82	92	2,02	86	122	73
120	80	90	2,00	85	120	72
118	78	86	1,98	84	118	71
115	77	88	1,96	83	115	69
113	75	87	1,94	82	113	68
111	74	86	1,92	81	111	66
108	72	85	1,90	80	108	65
106	71	84	1,88	79	106	64
104	69	83	1,86	78	104	62
102	68	82	1,84	77	102	61
99	66	81	1,82	76	99	60
97	65	80	1,80	75	97	58
95	63	79	1,78	74	95	57
93	62	78	1,76	73	93	56
91	61	77	1,74	72	91	54
89	59	76	1,72	71	89	53
87	58	75	1,70	70	87	52
85	56	75	1,68	70	85	51
83	55	75	1,66	70	83	50
81	54	75	1,64	70	81	48
79	52	75	1,62	70	79	47
77	51	75	1,60	70	77	46
75	50	75	1,58	70	75	45
73	49	75	1,56	70	73	44
71	47	75	1,54	70	71	43
69	46	75	1,52	70	69	42
68	45	75	1,50	70	68	41

E' giudicato non idoneo al servizio nella G.diF. il soggetto che presenti un eccesso o difetto ponderale riferito rispettivamente al peso massimo e minimo indicato in tabella corrispondente alla sua altezza.

E' giudicato in ogni caso non idoneo il soggetto:

- con perimetro toracico inferiore al minimo indicato in tabella, corrispondente alla sua altezza;
- con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20.

COEFFICIENTI

Sviluppo somatico armonico Ottima prestazione fisica ed attitudine dinamica. I.M.C. 23 – 25	1 CO
Sviluppo somatico armonico Buona prestazione fisica ed attitudine dinamica.	2 CO
Normale sviluppo somatico	3 CO
Sufficiente sviluppo somatico	4 CO

II DISENDOCRINIE, DISMETABOLISMI ED ENZIMOPATIE

Punto 2 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. I difetti dei metabolismi glicidico, lipidico o protidico;

b. La mucoviscidosi;

c. Le endocrinopatie;

d. I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi.

NOSOGRAFIA

Rientrano nei punti a. e b.:

tra i difetti del metabolismo glicidico:
– diabete mellito tipo I, tipo II;
– ridotta tolleranza glicidica;

tra i difetti del metabolismo lipidico:
– ipercolesterolemie primitive (forma poligenica, forma familiare);
– ipertrigliceridemie;
– iperlipidemie miste;

<u>tra i difetti del metabolismo proteico:</u>
- fenilchetonuria;
- alcaptonuria;
- omocistinuria;
- altre (iperossaluria, ecc.).

Rientrano nel punto c.:
- malattie del sistema ipotalamo-ipofisario;
- ipogonadismo primitivo (sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, sindrome Down, ecc.) e secondario (deficit di gonadotropine e di prolattina);
- malattie del corticosurrene (m. di Addison, m. di Cushing, m. di Conn);
- malattie della tiroide (m. di Flajani-Graves-Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi), feocromocitoma e paraganglioma;
- malattie delle paratiroidi.

Rientrano, tra le altre, nel punto d:
- glicosurie normoglicemiche;
- malattia di GILBERT; con valori di bilirubina indiretta > 6 mg/dl;
- favismo: **N.B.** anche deficit parziali di G6PDH sono causa di inabilità;
- diabete insipido;
- porfirie;
- glicogenosi;
- tesaurismosi lipidiche e mucopolisaccaridiche;
- sindrome di EHLERS-DANLOS;
- sindrome di MARFAN.

COEFFICIENTI

Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori riportati (colesterolo < 300 mg/dl e trigliceridi < 250 mg/dl), ma superiori ai valori normali	4 AV- EM
Endocrinopatie pregresse, in atto guarite e che non necessitano di trattamento	4 AV- EM
Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (bilirubinemia totale > 1mg/dl e < 3mg/dl)	2 AV
Iperbilirubinemia indiretta di lieve grado (bilirubinemia totale >3 mg/dl e < 4 mg/dl)	3 AV- EM
Iperbilirubinemia indiretta di medio grado (bilirubinemia totale >4 mg/dl e < 6 mg/dl)	4 AV- EM

III – MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI

Punto 3 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

NOSOGRAFIA

Rientrano in tale previsione:
- la tubercolosi polmonare ed extra polmonare ed i suoi esiti rilevanti;
- il morbo di Hansen;
- la sifilide;
- la positività per antigene HBV – la positività per gli anticorpi per HCV – la positività per gli anticorpi per HIV.

IV – EMATOLOGIA

Punto 4 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b. Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel punto a., tutte le malattie ematologiche primitive, tranne le microcitemie costituzionali ed il trait falcemico.

I microcitemici costituzionali che presentano le seguenti caratteristiche: asintomatici o con anemia lieve (Hb maggiore di 11 gr/dl), regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri: emoglobina normale o lievemente ridotta; eritrociti normali o elevati; MCV marcatamente ridotto; resistenze osmotiche aumentate.	2 AV- E I
Tutti gli altri microcitemici costituzionali	3 – 4 AV- E I
I soggetti affetti da trait falcemico eterozigoti per HbS con: – assenza di reperti ematologici anomali (indici eritrocitari, morfologia delle emazie, reticolociti);	4 AV - E I
– elettroforesi dell'emoglobina documentante presenza di HbS pari ad HbA:	4 AV - E I

V - IMMUNO ALLERGOLOGIA

Punto 5 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

b. Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

c. Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

d. Le connettiviti sistemiche.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto a.:
- L'asma bronchiale classica e le significative sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate;

punto b.:
- le allergie alimentari;
- le intolleranze alimentari;
- le reazioni da farmaci;
- l'allergia a veleno di imenotteri;

punto c.:
le sindromi da immunodeficienza primitive;
- Agammaglobulinemia;
- Ipogammaglobulinemia;
- Difetti di singole classi e sottoclassi anticorpali tra i quali i difetti delle IgA;
- Difetti dell'immunità cellulare specifica e aspecifica;
- Difetti del complemento;

punto d.:
- il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, la sindrome di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista.

COEFFICIENTI

Lievi alterazioni spirometriche	3 - 4 AV- E I
Le intolleranze alimentari e le allergie alimentari senza implicazioni di rilevanza clinico – funzionale dell'apparato respiratorio e/o cutaneo	3 - 4 AV- E I
L'allergia a farmaci senza gravi reazioni	4 AV- E I
Le immuno – allergopatie di grado non inabiliante	3 - 4 AV- E I

VI – TOSSICOLOGIA
Punto 6 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

Lo stato di intossicazione cronica da piombo, da altri metalli o di tipo voluttuario.

VII – NEOPLASIE
Punto 7 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. I tumori maligni;

b. I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

COEFFICIENTI

Per i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume estenzione o numero non alterino la funzione fisiognomica e non producano importanti limitazioni funzionali	2 – 3 – 4 nella o nelle caratteristiche somato- funzionali interessate

VIII – CRANIO

Punto 8 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

b. Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel punto a. le anomalie di volume, le anomalie della forma, le anomalie dell'ossificazione cranica, ecc.

N.B. La perdita di sostanza ossea della teca cranica a tutto spessore è causa di inabilità al servizio nella G.di F.

IX – COMPLESSO MAXILLO – FACCIALE

Punto 9 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali;

b. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali;

c. Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali.

NOSOGRAFIA

Rientrano nei punti a. e b.:
- la labioschisi, la labiognatoschisi, la macroglossia, la microglossia;
- i trismi articolari cronici (da anchilosi, loocking acuto-cronico);
- i trismi extra-articolari cronici (esiti di miositi, esiti cicatriziali del volto);
- le gravi incoordinazioni condilo-meniscali con lussazioni mandibolari recidivanti documentate clinicamente;

Rientrano nel punto c.:
- la mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parandontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almento otto tra incisivi e canini;
- le malocclusioni dentali con segni clinici e/o radiologici di patologia dentale o paradentale;
- gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di perimplantite.

N.B.

- considerando che l'eruzione e l'allineamento in arcata dei terzi molari superiori e inferiori (cosiddetti "denti del giudizio") avviene generalmente ad una età maggiore di quella degli aspiranti all'arruolamento nella G.di F., la dicitura "del maggior numero di denti" va interpretata in relazione ad un massimo teorico di 28 elementi dentari. Gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;
- il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione.
  Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un perfetto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di "insufficienza masticatoria".
  La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante;
- gli impianti dentari vengono considerati sostitutivi del dente mancante solo se presentano segni clinici e radiologici di tolleranza ed efficacia.

AVVERTENZE

Una corretta intercuspidazione in occlusione dà luogo ad una assegnazione di "coefficiente 1" anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite e/o elementi singoli di protesi fissa e/o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.

COEFFICIENTI

Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca di grado no inabilitante	2-3-4 AV – SG
Le alterazioni dell'articolarità cranio-mandibolare in compenso clinico-terapeutico	3 - 4 AV- SG
Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi ove non sussistano importanti limitazioni funzionali	3 - 4 AV- SG
I trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari senza reliquati morfo-funzionali	3 - 4 AV- SG
La parodontopatia cronica, la mancanza, la carie o le anomalie di numerosi denti di grado non inabilitante	2-3-4 AV – SG
Le malocclusioni dentarie, che non alterano la funzione, anche in trattamento ortodontico	2 AV/3-4 AV – SG
La protesi tollerata ed efficiente effettuata anche mediante impianti osteo-fibro-integrati	2 AV/3-4 AV – SG

X – APPARATO CARDIOVASCOLARE

Punto 10 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

b. Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti;

c. Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione;

d. L'ipertensione arteriosa persistente;

e. Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

f. Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali;

g. Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;

h. Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali;

i. Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti;

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto a.:
- la destrocardia;
- le cardiopatie congenite edi loro esiti;

punto b.:
- il trapianto di cuore, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di intervento riparativo sulle strutture valvolari e dei grossi vasi;
- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite;
- la stenosi e la insufficienza valvolare emodinamicamente significative;
- le anomalie biometriche ecocardiografiche non correlate con la superficie corporea;
- la ridondanza valvolare con presenza di rigurgito anche se di grado lieve;
- la pregressa pericardite, miocardite ed endocardite senza esiti in atto, documentate con certificazione rilasciata da strutture sanitaria pubbliche;

punto c.:
- blocco atrioventricolare di I° grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
- blocco atrioventricolare di II° grado e III° grado;
- sindrome di Wolf Parkinson White;
- blocco di branca sinistra;
- extrasistolia frequente (superiore a 100/h);
- sindrome ipercinetica cardiaca;

- il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a qrs stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili;
- la conduzione A – V accellerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione;

punto d.:
- le condizioni in cui la pressione arteriosa massima supera stabilmente i 150 mmhg di mercurio e la minima di 90 mmhg;
- l'ipertensione di confine (border-line secondo l'OMS);

punto f.:
- il morbo di Raynaud primitivo;
- la linfostasi costituzionale piede – gamba con rilevanti disturbi funzionali.

COEFFICIENTI

Le anomalie biometriche ecocardiografiche	4 AC (3 AC solo se vi è correlazione con la superfice corporea)
La ridondanza valvolare senza significativo rigurgito	3 AC
La bradicardia sinusale	2 AC
Il segnapassi migrante	2 AC
La tachicardia sinusale	2 – 3 AC
La sindrome ipercinetica cardiovascolare con modesta riduzione della riserva cardio-circolatoria	3 – 4 AC
L'extrasistola sopraventricolare semplice o sporadica	2 – 3 AC
L'extrasistola ventricolare semplice o sporadica	3 – 4 AC
Il lieve allungamento del tempo di conduzione A-V, non correlabile a cardiopatia e che si riduce durante test ergometrico	2 AC
Il lieve allungamento del tempo di conduzione A-V, non correlabile a cardiopatia e che non si riduce durante test ergometrico	3 – 4 AC
Il ritardo di attivazione intraventricolare destro stabile di grado non avanzato e non espressione di sovraccarico ventricolare o di altra patologia	2 – 3 AC
Il ritardo di attivazione intraventricolare destro stabile di grado avanzato non espressione di sovraccarico ventricolare o di altra patologia	4 AC
Il ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro stabile, senza altri segni di cardiopatia	2 AC

La conduzione A-V accellerata espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione	4 AC
L'acrocianosi di grado non inabilitante	3 – 4 AV – VP
Le ectasie venose estese senza incontinenza	3 AV – VP
Le varici reticolari o dermiche	2 AV – VP
Gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori	3 – 4 AV – VP
Gli esiti di flebiti degli arti superiori (da venopuntura)	2 AV – VP
La linfostasi costituzionale piede – gamba di grado non inabilitante	4 AV – VP

XI – APPARATO RESPIRATORIO

Punto 11 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;

b. Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti;

c. I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto a.:
le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema;

punto b.:
il pneumotorace; l'obliterazione del seno costofrenico; la scissurite;

punto c.:
il pectus excavatum, il pectus carenatum, la cifosi e la scoliosi di grado elevato;
gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali.

COEFFICIENTI

Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con sole alterazioni anatomiche	2-3 AR
Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali	4 AR
I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie evidenziabili solo durante l'esercizio fisico	4 AR
Il complesso primario tubercolare	4 AR

XII – APPARATO DIGERENTE

Punto 12 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali;

b. Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali;

c. Le ernie viscerali;

d. Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto b.:
anche le stenosi, le distopie, il "mesenterium commune", le splancnoptosi, il dolicocolon, le fistole anali e perianali;

punto c.:
tutte le ernie viscerali, compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado.

AVVERTENZE
Saranno sempre considerati generalmente i disturbi funzionali che incidono sullo stato di nutrizione e/o la qualità della vita. Gli esiti di appendicectomia non costituiscono di per sé motivo di inabilità.

COEFFICIENTI

Le anomalie congenite e le malattie croniche, o i loro esiti, delle ghiandole e dei dotti salivari di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – DG
Le ernie non viscerali della linea alba	3 – 4 AV – DG
Le ernie inguinali allo stato di punta	4 Li
Le ernie iatali di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – DG
La malattia di Gilbert	2 – 3 – 4 AV – DG
Le malattie del tubo digerente, degli organi ipocondriaci, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – DG
Gli esiti di intervento chirurgico di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – DG
Le malattie dell'ano di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – DG

XIII - MAMMELLA

Punto 13 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

NOSOGRAFIA

Rientrano in tale previsione:

- la mancanza congenita od acquisita di una sola mammella;
- i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità;
- gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;
- gli esiti di mastectomia settoriale.

La protesi mammaria è causa di non idoneità.

La megalomastia è causa di non idoneità solo quando costituisce impaccio motorio o grave disarmonia.

COEFFICIENTI

Esiti di processi flogistici o displastici non inabilitanti	2 – 3 CO
Gli esiti di mastoplastica senza limitazioni funzionali	2 – 3 CO

XIV – APPARATO UROGENITALE

Punto 14 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile sono causa di rilevante alterazione funzionale;

c. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

NOSOGRAFIA

Rientrano in tali previsioni:

RENE

- le anomalie di numero: l'agenesia renale e quella o quelle in cui, oltre alla presenza dei due reni ortotopici metanefrici, i reni sovranumerari presentino vascolarizzazione ed apparato escretore propri;

- le anomalie di forma: rene a ferro di cavallo, il rene policistico ed il rene a spugna;
- le anomalie di sede: l'ectopia pelvica congenita e la ptosi renale di 3° grado;
- Malattie croniche: nefrolitiasi, nefropatie congenite, glomerulonefriti e pielonefriti croniche.

PELVI ED URETERE
Le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche che determinino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte e/o alterazione della clearance della creatinina.

VESCICA
Le malformazioni e le malattie croniche della vescica.

URETRA
- Le malformazioni, le stenosi e le dilatazioni dell'uretra con disturbi manifesti della minzione;
- Le fistole uretrali a sblocco penieno;
- L'epispadia;
- L'ipospadia oltre il solco balano-prepuziale.

PROSTATA
Le prostatiti croniche batteriche.

PENE
- Le malformazioni gravi del pene;
- La perdita anche parziale del pene.

SCROTO E STRUTTURE ENDOSCROTALI
- Ipoplasia o mancanza anche di un solo testicolo, con alterazioni anatomofunzionali del controlaterale;
- Ritenzione od ectopia di entrambi i testicoli;
- Ritenzione testicolare unilaterale addominale, in sede intramurale o sottocutanea;
- Esiti di intervento di orchidopessi con testicolo fisso alla radice dello scroto, anche con lievi disturbi funzionali;
- Idrocele molto voluminoso e sotto tensione;
- Idrocele comunicante;
- Varicocele di III° grado permagno con deformazione molto evidente dello scroto;
- Cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione.

APPARATO GENITALE FEMMINILE
- La mancanza di ambedue le ovaie;
- L'aplasia completa dell'utero e della vagina;
- I prolassi urogenitali di qualunque grado;
- Le fistole genitali di qualunque natura;
- Le malformazioni e cisti vulvari che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali.

COEFFICIENTI

Le malformazioni e le malattie del rene, della pelvi e dell'uretere di grado non inabilitante	3 – 4 AV – UG
La malformazione, gli esiti di malattie organiche o funzionali della vescica di grado non inabilitante	3 – 4 AV – UG
Ptosi del rene di I e II grado senza alterazioni funzionali	3 – 4 AV – UG
Stenosi uretrale senza disturbi di minzione	2 – 3 – 4 AV – UG
Varicocele di I e II grado	2 – 3 AV – UG
Varicocele di III grado senza ipotrofia testicolare	4 AV – UG
Idrocele di grado non inabilitante	3 – 4 AV – UG
Ipotrofia, atrofia o mancanza di un testicolo	2 – 3 – 4 AV – UG
Cisti dell'epididimo e del funicolo di grado non inabilitante	2 – 3 – 4 AV – UG
La mancanza di un ovaia	AV – 2
Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni monolaterali delle tube	AV – 2
Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni bilaterali delle tube	3 AV – UG
L'aplasia, la malposizione e le malformazioni parziali dell'utero o della vagina	2 – 3 AV – UG
Le malformazioni e le cisti vulvari che non sono causa di alterazioni funzionali inabilitanti	2 – 3 AV – UG
L'isterectomia totale e subtotale	3 AV – UG
Gli esiti di intervente chirurgico per prolasso urogenitale a grado non inabilitante	2 – 3 AV – UG
L'endometriosi a grado non inabilitante	2 – 3 AV – UG
Le alterazioni del ciclo mestruale a grado non inabilitante	2 – 3 AV – UG
Il varicocele pelvico di grado non inabilitante	2 – 3 AV – UG

XV - NEUROLOGIA

Punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

c. Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali;

d. Le epilessie;

e. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto a.:
- le malattie del sistema nervoso centrale di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmmune, degenerativa;
- le emicranie emiplegica, oftalmoplegica e basilare, caratterizzate da almeno quattro attacchi mensili documentati da una struttura universitaria neurologica;
- la nevralgia del trigemino in profilassi fermacologica documentata da una struttura universitaria neurologica;
- tutte le altre malattie del sistema nervoso centrale che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante (paralisi spastica, paralisi flaccida, atrofia muscolare polidistrettuale, atassia grave, ecc.);

punto b.:
tutte le alterazioni funzionali con marcata ipostenia e/o ipotrofia documentata elettromiograficamente;

punto c.:
le distrofie muscolari, le miotonie, le miastenie, ecc;

punto d.:
tutte le sindromi epilettiche, ancorché pregresse;

punto e.:
tutte le limitazioni funzionali caratterizzate da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico, neuroradiologiche, turbe elettroencefalografiche marcate.

N.B. Non è causa di non idoneità un singolo episodio compulsivo documentato da strutture sanitarie pubbliche verificatosi in epoca precedente gli ultimi 5 anni, purchè sufficientemente spiegato da una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica.

COEFFICIENTI

I pregressi traumi fratturativi o contusivi parenchimatosi senza reliquati radiologici o funzionali	4 AV – NR
I pregressi traumi cranici commotivi senza reliquati radiologici o funzionali	2 – 3 AV – NR
Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che non siano causa di significative alterazioni funzionali	3 – 4 AV – NR
Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che non siano causa di significative alterazioni funzionali	3 – 4 AV – NR
L'episodio compulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi cinque anni	3 - 4 AV – NR
Le pregresse convulsioni febbrili semplici, verificatesi nei primi 5 anni di età, senza anomalie elettroencefalografiche specifiche	4 AV – NR

XVI – PSICHIATRIA

Punto 16 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

b. I disturbi del controllo degli impulsi;

c. I disturbi dell'adattamento;

d. I disturbi della comunicazione;

e. I disturbi da tic;

f. I disturbi delle funzioni evacuative;

g. I disturbi del sonno;

h. I disturbi della condotta alimentare;

i. Le parafilie e i disturbi della identità in genere;

l. I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

m. I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica;

n. I disturbi di personalità;

o. I disturbi nevrotici e reattivi, i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc;

p. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica.

NOSOGRAFIA

Per quanto concerne il punto i., il comportamento omosessuale viene preso in considerazione qualora dovesse determinare situazioni cliniche di sofferenza soggettiva o di disfunzionamento relazionale o sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.) oppure qualora sia espressione sintomatica di disturbi psichiatrici primari, per i quali si applicherà il punto relativo al disturbo accertato.

Rientrano nel punto m. le sindromi psicorganiche in cui le turbe psichiche siano chiaramente dipendenti da causa somatica (es: turbe psichiche conseguenti a traumi cranici, processi infiammatori del SNC, ecc.).

Rientrano nel punto n.:
- Personalità borderline;
- Personalità sociopatiche;
- Personalità impulsive, immature, insicure, labili, emotivamente ipersensibili con conflittualità nevrotiche.

Rientrano nel punto p.:
- la schizofrenia, il disturbo delirante, il disturbo schizo-oggettivo, il disturbo psicotico breve, il disturbo dell'umore associato a sintomi psicotici, i disturbi bipolari.

COEFFICIENTI

Normale ed armonioso assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale	1 PS
Sufficiente assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale	2 PS
Livello intellettivo medio – inferiore, di grado non esimente	3 – 4 PS
I tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici, ma tali da non pregiudicare l'adattamento a normali situazioni di vita (note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere...)	3 PS
La presenza di modesti ed incostanti sintomi psichici o caratteriali, tali da rendere più difficile della media, ma non in maniera significativa, l'adattamento a situazioni nuove e potenzialmente stressanti (lievi tratti di labilità emotiva ed umorale, tratti di dipendenza ecc)	4 PS

XVII– OFTALMOLOGIA

Punto 17 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

b. Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

c. I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h. o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);

d. Le gravi discromatopsie;

e. La anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali;

f. Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomarogene;

g. I vizi di rifrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

h. I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

i. L'emeralopia;

l. La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

m. L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

n. Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

NOSOGRAFIA

Per il punto d., si considerano gravi le discromatopsie che non consentono la visione dei colori fondamentali, accompagnate da nistagmo e/o alterazione delle membrane profonde.

Rientra nel punto e. anche il cheratocono di qualsiasi grado.

N.B. Le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se già sottoposte a specifico trattamento, sono causa di inabilità.

Rientra nel punto i. l'emeralopia anche senza alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, attestata se necessario da idonea documentazione sanitaria rilasciata da istituzioni pubbliche.

Per quanto concerne il punto n., deve intendersi compresa nel computo delle diottrie anche la componente astigmatica.

COEFFICIENTI

FUNZIONE VISIVA

Acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.	1 VS
Acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate.	2 VS
Acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio;	3* VS
Acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 8/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare	4* VS

(*): Per i deficit relativi al campo visivo, al senso cromatico e alla motilità oculare, consultare i relativi coefficienti.

ALTRI COEFFICIENTI

Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare che non siano causa di rilevanti disturbi funzionali	3 – 4 AV – OC
I disturbi della motilità oculare estrinseca quando non riducano la acutezza visiva al grado indicato per la non idoneità e quando non generino diplopia nelle versioni laterali o inferiore o superiore di sguardo	3 – 4 AV – OC
Le modeste riduzioni del campo visivo	3 – 4 VS
Gli esiti di fotocheratoablazione	2 –3 – 4 AV – OC
Gli esiti di cheratotomia	3 – 4 AV-OC

XVIII – OTORINOLARINGOIATRIA

Punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali;

b. Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz), maggiore di 65 dB;

c. Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%;

d. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

e. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel:

punto a.:
- Le gravi malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, ecc.); sono causa altresì di inabilità i casi di anotia, atresia auris congenita, micro e macrotia con padiglione modificato per dimensione in misura superiore al 50%, gli esiti di antroatticotomia e di timpanoplastica ad eccezione della miringoplastica ben riuscita;

- L'otite media cronica colesteatomatosa, iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, la purulenta semplice; l'otite cronica iperplastica polipoide; Gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; Gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno, i processi flogistici cronici su esiti di timponoplastica;

- L'otosclerosi e le osteodistrofie del labirinto, le affezioni organiche o funzionali dell'apparato vestibolare periferico o centrale; le sindrome vestibolari dovute a malattia di Ménière, a tumori dell'VIII° nervo cranico, ad otosclerosi e ad affezioni organiche del sistema nervoso centrale; le sindromi vestibolari periferiche di altra natura; la reflessia bilaterale persistente;

punto c.:
- le ipoacusie bilaterali di grado suindicato, con P.P.T. calcolata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata;
- il sordomutismo.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PERDITA UDITIVA BILATERALE

TABELLA

%	500	1000	2000	3000	V.O.C.
0	0	0	0	0	a metri 20
5	1.25	1.75	1	1	a metri 10
10	2.50	3.50	2	2	a metri 8
15	3.75	5.25	3	3	a metri 7
20	5	7	4	4	a metri 6
25	6.25	8.75	5	5	a metri 5
30	7.50	10.50	6	6	a metri 4
35	8.75	12.25	7	7	a metri 3
40	10	14	8	8	a metri 2.5
45	11.25	15.75	9	9	a metri 2
50	12.50	17.50	10	10	a metri 1.5
55	13.75	19.25	11	11	a metri 1
60	15	21	12	12	a metri 0.5
65	16.25	22.75	13	13	a metri 0.5
70	17.50	24.50	14	14	a metri 0.25
75	18.75	26.25	15	15	a metri 0.25
80	20	28	16	16	ad concham

AVVERTENZA: La P.P.T. (perdita percentuale totale) biauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{orecchio migliore} \times 7 + \text{orecchio peggiore}}{8} + \text{valore ponderale del 4000 Hz}$$

dove il valore ponderale del 4000 Hz, prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi, è così definito:

5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34
8 per perdite in dB comprese fra 35 e 59
12 per perdite in dB oltre i 60

FUNZIONE UDITIVA

PERDITA UDITIVA: MONOLATERALE: valori tra 0 e 24 Db BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 10%	AU 1
PERDITA UDITIVA: MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%	AU 2
PERDITA UDITIVA: MONOLATERALE: valori compresi tra 36 e 49 dB BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 32% MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA: valori compresi tra 40 e 65 dB	AU 3

PERDITA UDITIVA: MONOLATERALE: valori compresi tra 50 e 65 dB BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 40% MONOLATERALE o BILATERALE (*) : valori superiori a 65 dB	AU 4

La perdita uditiva monolaterale e bilaterale è determinata con le modalità indicate nell'art. 45 dell'Elenco delle Imperfezioni e Infermità e secondo la tabella suindicata.
(*): La perdita mono o bilaterale isolata è quella che interessa al massimo due frequenze, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.

Rientrano nel punto d.:

- Le malformazioni, le alterazioni acquisite, le affezioni croniche, le notevoli deformazioni della piramide e delle fosse nasali: l'atresia delle narici, l'atresia coanale, la mancanza del naso, la stenosi nasale da malformazione o deviazione del setto, le cisti e fistole con flogosi recidivanti, il rinoscleroma, la rinite ozenatosa, il polipo sanguinante delle fossa nasali;
- Le gravi stenosi nasali;
- Le sinusiti croniche purulente, iperplastiche, polipose o ulcero-necrotiche;
- Le neoformazioni polipoidi multiple caratterizzate da ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica, quali manifestazioni di flogosi cronica naso-sinusale avanzata e di lunga durata;
- Gli esiti di lesioni traumatiche o di interventi chirurgici sui seni paranasali che producono scompaginamento delle strutture anatomiche (distrizione del pavimento dell'orbita, fistole cribromeningee, alterazioni della lamina cribrosa, ecc.);

Rientrano nel punto e.:

- Le flogosi faringo-tonsillari croniche con documentata presenza nel tampone faringeo di streptococco beta- emolitico gruppo A e rilievi clinico-sierologici ad essa correlati;
- Le tonsilliti croniche specifiche;
- L'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali;
- Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe, con importanti alterazioni funzionali.
  N.B.: nella nevralgia del glossofaringeo bisogna escludere l'esistenza di patologie primitive di cui la nevralgia è sintomo (neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare, aneurisma della carotide, abnorme lunghezza del processo stiloideo, ecc.);
- Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea con importanti alterazioni funzionali;
- Diaframma-congenito, laringocele congenito e non, cisti appendicolari, epiglottide bifida, agenesia totale della epiglottide (spesso associata a stenosi laringea sottoglottica), esiti di lesione di origine traumatica con significativo impegno anatomo-funzionale, leucoplasia, esiti di processi flogistici con ampie mutilazioni delle strutture, granulomatosi di Wegener a localizzazione laringea, papillomatosi laringeo giovanile estesa.

Per quanto attiene la patologia tracheale sono causa di inabilità le stenosi tracheali (post-traumatica, post-infiammatoria, post-operatoria) indipendentemente dalla loro estensione;

– I disturbi della favella gravi.

COEFFICIENTI

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, ecc.)	2-3-4 AV – OR
Le malformazioni della catena ossiculare senza deficit uditivi di grado inabilitante	3 AV – OR
Le forme morfo-displasiche del labirinto anteriore non associate ad ipoacusia di grado inabilitante	4 AV – OR
I processi malformativi del labirinto posteriore in assenza di segni di squilibrio labirintico di grado inabilitante	4 AV – OR
L'otite mucogelatinosa cronica	3 AV– OR
L'otite media catarrale cronica	3 AV– OR
L'otite scleroadesiva	4 AV – OR
Gli esiti ben consolidati di miringoplastica	4 AV – OR
Le lievi turbe della reflettività labirintica	3 AV – OR
Le alterazioni e le affezioni croniche della piramide e delle fossa nasali di grado non inabilitante:	
– Esiti non funzionalmente significativi di processi flogistici	2 AV – OR
– Rinite cronica ipertrofica	3 AV – OR
– Rinite vasomotoria non allergica	3 AV – OR
– Rinite allergica episodica senza altre manifestazioni cliniche	2 AV – OR
– Rinite allergica ricorrente	3 – 4 AV – OR
– Le deviazioni non invalidanti del setto nasale	2 – 3 – 4 AV - OR
Gli osteomi che per dimensioni, sedi e sviluppo non occupino più della metà dei seni e non determinino alterazioni funzionali	2 AV
Le pseudo cisti mucose	3 AV – OR
Le sinusiti catarrali croniche	3 – 4 AV – OR
Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari	2-3-4 AV – OR
La varicosità diffusa della base linguale e della regione vallecolare	2 AV

I fibromi, i papillomi e le altre neoformazioni benigne del faringe senza disturbi funzionali	2 AV
La laringite cronica senza disturbi funzionali	2 – 3 AV
Le dislalie funzionali	2 – 3 AV – OR
La dislalia labiale, dentale, linguale, nasale	4 AV – OR

XIX – DERMATOLOGIA

Punto 19 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.

NOSOGRAFIA

Rientrano in questo punto le malattie infettive cutanee, tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino notevoli disturbi funzionali, compresa la funzione fisiognomica; sono causa di inabilità, tra le altre, le seguenti dermopatie: dermatite atopica, dermatite da contatto, orticaria cronica, psoriasi, alopecia areata, acne, iperidrosi, ittiosi, nevi congeniti giganti, epidermolisi bollosa; sono causa di esclusione i tatuaggi, quando per la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme.

COEFFICIENTI

Le alterazioni congenite della cute e degli annessi di limitata estensione, non gravi, senza compromissione della funzione fisognomica e quando per sede non determinino notevoli disturbi funzionali	2 AV/ 3 – 4 AV – CU
Le alterazioni croniche della cute e degli annessi di limitata estensione, qualora non siano gravi o non determinino compromissione della funzione fisiognomica o, per sede, notevoli disturbi funzionali	2-3-4 AV – CU
Le virosi proliferative della cute di limitata estensione ovvero qualora non determinino compromissione della funzione fisiognomica o, per sede, notevoli disturbi funzionali	2-3-4 AV – CU
Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto di limitata estensione e senza compromissione della funzione fisiognomica	2-3-4 AV – CU
L'iperidrosi non estesamente macerante dei piedi	3 - 4 AV – CU

Le ulcere e le fistole congenite od acquisite quando per sede ed estensione non comportino apprezzabili distrurbi funzionali	3-4 AV-CU
Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti non disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, non siano facili ad ulcerarsi e non comportino compromissione della funzione fisiognomica	2 AV/ 3 – 4 AV – CU
Le fistole sacrococcigee non secernenti	4 AV – CU

XX – APPARATO LOCOMOTORE

Punto 20 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali;

b. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

- falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
- falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
- un dito della mano;
- un alluce;
- due dita di un piede;

c. Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

NOSOGRAFIA

Rientrano nel punto a.:
- tutte le malattie delle ossa ed i loro esiti:infiammatorie, endocrino-metaboliche, ostedistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche, l'osteonecrosi;
- le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, ecc.);
- le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni traumatiche dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, ecc.);
- le malattie croniche e gli esiti di lesioni traumatiche dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disirserzioni, patologie congenite tendinee, ecc.);
- le protrusioni e le ernie discali quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare. Rientrano altresì in quest'articolo, tra le altre, le seguenti malformazioni e deformazioni della colonna vertebrale: sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite o acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale accentuata, le scoliosi con angolo di Lippman- COB superiore a 25°, gli esiti di trattamento clinico delle patologie del rachide;
- le lussazioni recidivanti ed abituali a carico di importanti articolazioni con instabilità articolare.

N.B. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni (spalla, anca e ginocchio) è causa di inidoneità.

Rientrano nel punto c.:
- la dismetria tra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri;
- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6;
- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8;
- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;
- la sinostosi tarsale e radioulnare;
- il piede piatto e cavo di grado elevato;
- il piede torto;
- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangeo, le dita sovrannumerarie.

COEFFICIENTI

Le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a cm. 2 senza alterazioni funzionali	3-4 Ls o Li
Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse non limitanti la funzione	2-3-4 Ls o Li
Le ernie muscolari non limitanti la funzione	3 Ls o Li
Le esostosi osteo-genetiche non limitanti la funzione	3-4 Ls o Li
Gli esiti di osteocondrite tarso-metatarsali non limitanti la funzione	4 Li
Gli esiti di osteocondrite carpali non limitanti la funzione	4 Li
Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (malattia di OSGOOD – SCHLATTER)	2-3-4 Li
Gli esiti di apofisite calcaneare	4 Li
Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche non limitanti la funzione	2-3-4 Ls o Li
Gli esiti di malattie delle ossa e delle articolazioni non limitanti la funzione	3-4 Ls o Li
Gli esiti di fratture ben consolidate non limitanti la funzione	2-3-4 Ls o Li
Gli esiti di fratture osteosintetizzate con presenza di mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione	4 Ls o Li
I calli ossei esuberanti non limitanti la funzione	2-3-4 Ls o Li
Le lassità capsulo-legamentose costituzionali o post-traumatiche causa di modesta instabilità articolare	4 Ls o Li
Gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia non limitanti la funzione	3 - 4 Li
Gli esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali	2-3 Li
Gli esiti di lussazione di articolazioni minori (interfalange, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) con modesti disturbi trofo-funzionali	3-4 Ls o Li

La schisi ampia di un arco lombare o sacrale	4 Li
La sacralizzazione della V^ L, e la lombarizzazione della I^ S senza turbe nervose	3-4 Li
Gli esiti di osteocondrosi giovanili di grado lieve (MORBO di SCHEUERMANN) - Cifosi dorsale tra 35° e 40°	3 Li
- Cifosi dorsale tra 41° e 50°	4 Li
Le scoliosi non inabilitanti con: - Angolo di LIPPMAN-COB sino a 15° - Angolo di LIPPMAN-COB da 16° a 25°	 2 Ls o Li 3-4 Ls o Li
Le protrusioni discali e gli esiti non inabilitanti di intervento per ernia discale	4 Li
La perdita anatomica della falange ungueale dell'alluce	3 – 4 Li
La perdita anatomica o funzionale di un dito del piede	3 - 4 Li
La dismetria degli arti inferiori superiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3	3-4 Li
Le deformità congenite o acquisite degli arti, non inabilitanti quali:	
- La lussazione congenita del capitello radiale con buona funzionalità del gomito	3-4 Ls
- Il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°	4 Li
- La sindattilia completa di due dita ed incompleta di più dita del piede	3-4 Li
- Il ginocchio valgo con distanza intermalleolare da cm. 4 a cm. 6	2-3-4 Li
- Il ginocchio varo con distanza intercondiloidea fra cm. 4 e cm. 8	3 – 4 Li
- Il piede piatto valgo bilaterale ed il piede cavo bilaterale di grado non inabilitante	2-3-4 Li

XXI – ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'

Punto 20 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000

a. Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza;

b. Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza.

ALLEGATO 3

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________________

COMUNICAZIONE DI NON IDONEITA'

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che la S.V. è stata giudicata "**NON IDONEO**" agli accertamenti sanitari previsti nell'ambito del concorso per ____

____ con

la seguente motivazione: ____

____

____

____

____

Contro tale giudizio non è ammessa visita medica di revisione e, pertanto, avverso il presente atto la S.V. potrà produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4° comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì ____________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO
PER RICEVUTA

____

ALLEGATO 4

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________________

COMUNICAZIONE DI NON IDONEITA'

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che la S.V. è stata giudicata "**NON IDONEO**" agli accertamenti sanitari previsti nell'ambito del concorso per ____

____ con

la seguente motivazione: ____

____

____

____

____

Inoltre si comunica alla S.V. che può chiedere, contestualmente, al presidente della suddetta sottocommissione, di essere ammesso alla visita medica di revisione all'art. _____, _____ comma, del bando (D.D. __________________, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale - n. _____ del __________________).

Avverso il presente atto la S.V. potrà produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4° comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì ____________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO
PER RICEVUTA

____

ALLEGATO 5

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________

COMUNICAZIONE DI NON IDONEITA'

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che la S.V. è stata giudicata "**NON IDONEO**" agli accertamenti sanitari previsti nell'ambito del concorso per ______________________________
____ con la seguente motivazione: ______________________________
____
____
____
____

Avverso il presente atto la S.V. potrà produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4° comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì ________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO
PER RICEVUTA

____

ALLEGATO 6

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________________

COMUNICAZIONE DI IDONEITA'

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che la S.V. è stata giudicata "**IDONEO**" agli accertamenti sanitari previsti nell'ambito del concorso per ____

____

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi alle ore __________ in data ____________________ presso ____ per sostenere le prove ____.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì ___________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO
PER RICEVUTA

____

ALLEGATO 7

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________________

COMUNICAZIONE DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che nei confronti della S.V. sussiste il seguente motivo di temporaneo impedimento all'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti nell'ambito del concorso per:

____

____

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi alle ore __________ in data ____________________ presso ____ per l'effettuazione della visita medica.

Avverso il presente atto la S.V. potrà produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4° comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì __________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO
PER RICEVUTA

____

ALLEGATO 8

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sottocommissione per la visita medica ______________________

COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL D.M. 17 MAGGIO 2000

ALL'ASPIRANTE ____ .

Si comunica che la S.V. è **ESCLUSA** dal concorso per ____

in quanto in data ____________________ sussiste ancora l'impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio.

Avverso il presente atto la S.V. potrà produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4° comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente comunicazione viene rilasciata all'aspirante.

Roma, lì ____________________

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

____

FIRMA DEL CANDIDATO PER RICEVUTA

____

00A10534

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza nel giorno 27 giugno 2000 dalle ore 15 alle ore 16,30, al fine di poter effettuare necessari interventi tecnici di ottimizzazione ed implementazione del sistema.

Vista la nota dell'A.C.I di Potenza, prot. n. 682 del 22 giugno 2000, che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza è accertato il giorno 27 giugno 2000 dalle ore 15 alle ore 16,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 26 luglio 2000

Il direttore: CARLETTA

00A11164

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali nona rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2000, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per L. 1.843.047.817;

Liguria per L. 1.278.052.991;

Abruzzo per L. 227.154.353;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazione e modificazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 3.348.255.161, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 818.648.089 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 2.529.607.072 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 818.648.089;

capitolo 4970 per L. 2.529.607.072.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11165

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 835.076.201, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrattazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento,

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999, e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della undicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di L. 835.076.201;

Vista la nota n. 000892 del 12 aprile 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2000, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 835.076.201, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 443.432.740 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 391.643.461 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 835.076.201 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 443.432.740;

capitolo 4970 per L. 391.643.461.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811, intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11166

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 92.452.967, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento,

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quinta rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2000, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di L. 92.452.967;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 92.452.967 - valuta 30 giugno 2000 - a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 24.566.826 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 67.886.141 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 24.566.826;

capitolo 4970 per L. 67.886.141.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811, intestato alla Cassa stessa.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11167

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 4.312.306.927, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della tredicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per L. 2.545.772.173;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per L. 755.820.830;

3) Carige - Genova per L. 1.010.713.924,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 000892 del 12 aprile 2000 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2000, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 4.312.306.927, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 2.833.569.263 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 1.428.737.664 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 4.312.306.927 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 2.883.569.263;

capitolo 4970 per L. 1.428.737.664.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11168

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Eichhorn Dorotee;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di vigilatrice d'infanzia, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° aprile 1982, dalla sig.ra Eichhorn Dorotee nata a Marburg a.d. Lahn il 24 dicembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di vigilatrice d'infanzia ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A11009

DECRETO 27 luglio 2000.

Revoca della sospensione dall'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivin C».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000.

Laboratoires UPSA (rappresentata da A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite s.r.l.).

Vivin c - 20 compresse effervescenti - 020096020;

Vivin c - 10 compresse effervescenti - 020096018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 27 luglio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Terre di Toscana e dintorni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Montevarchi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 febbraio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Terre di Toscana e dintorni - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Montevarchi (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terre di Toscana e dintorni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita in data 22 marzo 1993 con atto a rogito notaio Roberto Pisapia di Arezzo, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 16 aprile 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alessandro Vignani, nato il 23 agosto 1955 ad Arezzo ed ivi residente con studio in via Vittorio Veneto n. 95, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11076

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ostellatese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dogato di Ostellato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ostellatese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ostellatese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), costituita in data 25 novembre 1998 con atto a rogito notaio Carlo Alberto Alberti, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 4 dicembre 1998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anna Verlicchi, nata il 29 ottobre 1966 ad Argenta (Ferrara) e residente a Ferrara con studio in via Muzzina n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11077

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stir Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Funo di Argelato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 gennaio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Stir Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Funo di Argelato (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stir Service - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Funo di Argelato (Bologna), costituita in data 24 luglio 1996 con atto a rogito notaio Federico Fasso di Bologna omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 28 settembre 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Ferraretti, nato a Pavullo nel Frignano il 4 ottobre 1942, con studio in Bologna, via Serena n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11078

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 luglio 1999 e 22 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), costituita in data 26 giugno 1989 con atto a rogito del notaio dott. Arturo Errico di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno con decreto 10 luglio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Pagano, con studio in Nocera Inferiore (Salerno), piazza D'Amora n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11079

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 2000.

Modificazioni al decreto 24 maggio 2000, recante fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-*bis,* del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle integrazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-*bis* del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dal citato art. 5, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, del citato decreto 24 maggio 2000, che prevede che per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente maturi interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della banca centrale europea;

Considerato che l'art. 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) dispone che su tutte le somme di pertinenza dello stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Ritenuto opportuno adeguare la disposizione recata dal citato art. 1, comma 10, del decreto 24 maggio 2000 a quanto previsto dal suddetto art. 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'articolo unico del decreto 24 maggio 2000, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

00A11010

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in discipline di arte, musica e spettacolo - D.A.M.S., presso l'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare l'art. 46;

Vista la richiesta in data 9 giugno 2000 dell'Università degli studi di Genova in ordine alla necessità di

programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in discipline di arte, musica e spettacolo - DAMS - della Facoltà di lettere e filosofia;

Preso atto che il predetto corso di laurea sarà attivato a decorrere dall'anno accedemico 2000/2001, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accedemico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in discipline di arte, musica e spettacolo D.A.M.S. della facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Genova è determinato in 150 per gli studenti comunitari e non comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11080

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della Multiass assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1635).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Ripamonti n. 89, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Multiass assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 13 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5 *(Capitale sociale - azioni)*. — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 10.000.000.000, suddiviso in n. 10.000 azioni nominative, da L. 1.000.000 ciascuna (in luogo del precedente capitale pari a L. 10.988.000.000, aumentato, con delibera assunta in data 20 marzo 1999, a L. 48.988.000.000, da eseguirsi entro il 30 giugno 2001, sottoscritto e versato per

L. 13.988.000.000 e successivamente revocato, con delibera assunta in data 20 aprile 2000, limitatamente alla parte di aumento di capitale non ancora sottoscritta a tale data, pari a L. 35.000.000.000) [a seguito di riduzione del capitale a L. 6.843.000.000 per ripianamento integrale perdite e contestuale aumento per L. 3.157.000.000 interamente sottoscritto e versato];

Art. 13 *(Consiglio di amministrazione - attribuzioni)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;

Art. 17 *(Collegio sindacale - attribuzioni e funzioni)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e compenso del collegio sindacale: «Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. I loro emolumenti sono fissati dall'assemblea degli azionisti.»).

Nuova disciplina in materia di:

a) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) nomina del presidente: modalità e criteri;

c) rieleggibilità dei sindaci effettivi e supplenti;

d) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11013

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° agosto 2000.

Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili. (Deliberazione n. 544/00/Cons.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella sua prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 177, del 31 luglio 1997;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/1999 del 29 luglio 1999, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», così come modificata dalla delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999, «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e

personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/Cons del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/1999 recante: «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/Cons del 21 giugno 2000, «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali»;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 15 marzo 2000 relativo alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Visto il bando di gara concernente la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Considerato quanto segue:

Premessa.

Nella delibera 388/00/Cons del 21 giugno 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) segnalava l'opportunità di avviare uno «specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell'operatore mobile virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione, della possibilità di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti». L'opportunità nasceva da un'esigenza più generale di valutazione del mercato radiomobile e della sua evoluzione anche alla luce del passaggio alla terza generazione, con l'obiettivo di analizzare gli effetti indotti sul mercato e sul sistema nazionale delle telecomunicazioni da una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento.

L'avvio del procedimento di valutazione di eventuali misure regolamentari finalizzate a definire diritti di specifici operatori ad entrare sul mercato radiomobile in qualità di operatori virtuali di rete mobile e/o a definire specifiche condizioni nelle relazioni tra i diversi attori del mercato delle telecomunicazioni, teneva anche conto del parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) la quale segnalava «l'opportunità di favorire, in un mercato radiomobile come quello italiano, già ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto sotto quello dei servizi voce, l'ingresso di operatori che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l'utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi». Sulla base di tale presupposto, l'AGCM segnalava inoltre la possibilità di «definire disposizioni pro-concorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti esi-

stenti, nonché, fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi di terzi generazione».

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha avviato un procedimento per la valutazione degli effetti generati sul sistema nazionale delle telecomunicazioni e sui consumatori dalla possibile introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, al fine di analizzare l'eventualità di definire o meno specifiche regole nel mercato radiomobile nazionale. Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha svolto una consultazione pubblica e ha ascoltato in audizione i principali operatori del settore, ivi inclusi i soggetti interessati all'assegnazione di una licenza per i sistemi della terza generazione.

Nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di estrema rilevanza nella valutazione degli effetti prodotti dall'entrata sul mercato degli operatori virtuali di rete mobile, in termini di utilizzo delle risorse esistenti e di variabilità delle condizioni di offerta dei servizi. In particolare la verifica di tali effetti ha indotto l'Autorità a ricostruire la situazione esistente sul mercato delle infrastrutture di rete e dei servizi mobili, anche alla luce della regolamentazione vigente, e a valutare l'impatto generato sul mercato dal futuro sviluppo delle reti e dei servizi di terza generazione.

Tenendo, quindi, conto del parere espresso dall'AGCM e dei risultati della consultazione e delle audizioni effettuate, l'Autorità ha concentrato l'analisi su quattro aspetti fondamentali:

1) descrizione della filiera del mercato delle reti e dei servizi radiomobili alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e dei servizi e della pluralità di operatori generati dallo sviluppo della convergenza;

2) ruolo della regolamentazione e del regolatore nel mercato radiomobile;

3) identificazione e analisi del mercato di riferimento ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'introduzione di operatori virtuali di rete mobile;

4) valutazione degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.

1. La filiera del mercato dei servizi radiomobili e l'evoluzione dalla seconda alla terza generazione: descrizione e delimitazione degli operatori.

Il settore radiomobile risulta caratterizzato da relazioni verticali tra le attività di realizzazione e sviluppo delle infrastrutture di rete di accesso e di trasporto e le diverse attività di gestione del cliente e di vendita dei servizi. Le relazioni tra queste attività e le modalità di interazione tra i diversi soggetti all'interno della catena del valore del settore, inoltre, si modificano con l'evoluzione delle tecnologie di rete sempre più destinate a diventare piattaforme multimediali e con la diffusione e l'innovazione di servizi interattivi di comunicazione mobile (voce, dati, immagini). All'interno della catena del valore, è quindi possibile distinguere diverse attività e diversi attori sulla base del grado di integrazione verticale e dei livelli di autonomia nelle relazioni a monte fra le attività della rete di accesso e di commutazione/trasporto e nelle relazioni a valle tra le attività di gestione del cliente e commercializzazione dei servizi. Nel primo caso i livelli di autonomia sono dati dall'indipendenza dei diversi sistemi e risorse legate alle attività di rete (commutazione, trasmissione), nel secondo caso i livelli di autonomia sono dati dalla capacità di interagire con il cliente finale e di modificare autonomamente, e sulla base delle specifiche esigenze dell'utente, le condizioni tecniche e commerciali dell'offerta di servizi.

In particolare, partendo dagli operatori a monte della filiera è possibile distinguere una serie di attori sul mercato radiomobile, la cui varietà e i potenziali di crescita sono legati anche all'evoluzione della tecnologia e del mercato, che offrono servizi senza una propria infrastruttura e senza la dotazione di risorse radio di cui è dotato un operatore di rete mobile (Mobile Network Operator, MNO). L'Autorità ha ricostruito la filiera del mercato ritenendo opportuno fornire una propria definizione dei diversi possibili attori differenziati sulla base dei confini delle rispettive attività all'interno della filiera stessa (1). Nel lavoro di sistematizzazione delle definizioni dei diversi attori, oltre agli operatori di rete mobile (MNO) quali titolari di licenza di rete radiomobile che assegna loro specifiche bande di frequenza nello spettro radioelettrico, l'Autorità ha utilizzato le seguenti definizioni:

Operatore virtuale di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO): operatore non titolare di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio e che pertanto utilizza le funzioni e gli elementi della rete radio di uno o più MNO. Le modalità di utilizzo della rete di accesso mobile sono assimilabili a quelle per il servizio di roaming relativamente alle funzioni di registrazione, di raccolta e di terminazione. Il MVNO è quindi dotato di archi di numerazione propri e quindi di SIM card (Subscriber Identification Module card, o moduli di identificazione di abbonato), interoperabili con i terminali mobili (GSM, UMTS). Il MVNO può gestire in

---

(1) L'esigenza dell'Autorità di fornire un propria definizione dei diversi possibili attori nasce da una triplice considerazione: 1) le definizioni non sono univoche nei diversi Paesi e nell'ambito delle diverse posizioni delle autorità nazionali; 2) le definizioni fornite dai diversi operatori in sede di consultazione non sono univoche e spesso confondono le diverse tipologie; 3) una chiara definizione e delimitazione dei diversi attori è funzionale all'analisi successiva, sia relativamente alla configurazione «giuridica» dei diversi attori (in quanto il diverso titolo giuridico conferisce all'operatore specifici diritti e doveri) sia relativamente alla valutazione degli effetti economici derivanti dalle diverse transazioni e relazioni all'interno della filiera.

proprio le funzioni di commutazione e di trasporto così come può gestire direttamente la base dati di registrazione degli utenti mobili (Home Location Register, HLR). Dalla definizione utilizzata si evince che il MVNO è completamente autonomo nella relazione con il cliente in quanto quest'ultimo non necessita di alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile ma stipula un unico contratto con il MVNO dal quale riceve la SIM card.

Fornitore di accesso indiretto (Indirect Access Provider, IAP): operatore che accede alla rete radio attraverso una relazione di interconnessione di raccolta e che offre al cliente servizi di comunicazione mobile attraverso forme di accesso indiretto; il cliente conserva cioè il proprio abbonamento alla rete di accesso dell'operatore di rete mobile. La relazione è assimilabile a quella di interconnessione con la rete dell'operatore tradizionale di rete fissa attraverso le prestazioni di carrier selection e preselection. Il cliente avrà accesso ai servizi dell'IAP attraverso la digitazione di un codice di carrier selection dal proprio terminale mobile che instrada la chiamata sulla rete dell'IAP o attraverso la sottoscrizione dei servizi offerti dall'IAP (che possono essere differenziati per direttrice di traffico). Il cliente sceglie, quindi, il servizio dell'IAP su base chiamata (carrier selection) o sulla base della sottoscrizione di un abbonamento con l'operatore preselezionato e può scegliere l'intera gamma di servizi voce o solo alcuni di essi (es. chiamate internazionali) svolgendo le altre chiamate con l'operatore di rete mobile. L'IAP non emette e non appone il proprio marchio su proprie SIM card, che corrispondono a quelle dell'operatore mobile con cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di accesso.

Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP): operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non è dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie SIM card (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore è in generale responsabile delle attività della gestione, del customer care, e della fatturazione del cliente.

Fornitore tradizionale di servizi e semplice rivenditore di traffico (Service Provider, SP, e air time reseller): operatore titolare di autorizzazione in quanto non ha un rapporto diretto con il cliente nella vendita di servizi di fonia aperta al pubblico e non si impegna direttamente a gestire rapporti di assistenza al cliente (rientranti generalmente nelle condizioni del contratto con il MNO). Esso acquista, infatti, minuti o volumi di traffico all'ingrosso dall'operatore di rete e lo rivende sul mercato anche associato ad applicazioni e contenuti per conto dell'operatore di rete mobile, ovvero vende servizi di comunicazione mobile fornendo al cliente la SIM card con marchio dell'operatore di rete mobile. Nelle attività di vendita può avere un grado più o meno elevato di autonomia sia relativamente all'uso di un proprio marchio commerciale, sia relativamente alle politiche di prezzo e alla gamma dei servizi forniti (voce, dati). In caso di totale assenza di autonomia, laddove operasse come puro rivenditore di traffico (air time reseller), concluderebbe un accordo commerciale con il MNO per l'acquisto all'ingrosso del traffico e la definizione delle modalità di distribuzione, confezionamento e prezzo dei servizi che saranno poi rivenduti sul mercato finale dal reseller. Nel caso di riconoscimento di un certo grado di autonomia, invece, il reseller può operare sul mercato finale dei servizi con un proprio marchio commerciale e proprie strategie di confezionamento e tariffazione dei servizi al cliente, rappresentando in questo caso un canale di vendita totalmente alternativo a quello del MNO.

Fornitore di contenuti e fornitore di applicazioni (Content Provider e Application Service Provider): operatore che fornisce contenuti specifici e applicazioni (sotto forma di immagini, suoni, informazioni) agli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi. La loro numerosità e varietà cresce con l'evoluzione del mercato dei servizi dalla voce ai dati fino alle prestazioni interattive per esigenze specifiche (es. servizi bancari, servizi di informazione-tempo libero, servizi finanziari, pubblicità on line, ecc.). Il passaggio ad un ambiente multimediale attraverso le piattaforme di terza generazione accresce notevolmente il potenziale e i livelli di autonomia di tali operatori nelle relazioni con la clientela (relazione client-server).

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche dei diversi operatori nella filiera radiomobile, con particolare riferimento ai servizi di telefonia mobile, dato che questi ultimi rappresentano oggi la quasi totalità dei ricavi sul mercato mobile (2).

---

(2) Il fatturato proveniente dai servizi di comunicazione mobile vocale rappresenta oggi circa il 98% del fatturato complessivo del settore. Il mercato tuttavia si sposterà sempre dalla voce verso i servizi multimediali per effetto dello sviluppo dei servizi sulle piattaforme UMTS. Sulla base di valutazioni interne all'Autorità la percentuale degli utenti multimediali sugli utenti complessivi (voce + multimedia) passerà dal 16% del 2005 al 60% nel 2015. Tali dinamiche sono più sostenute in termini di ricavi in cui il tasso di crescita dei ricavi dati sarà accellerato anche dall'evoluzione dei servizi e sistemi GSM (SMS, WAP, GPRS). I ricavi provenienti dai servizi dati dovrebbero già a partire dal 2005 superare quelli derivanti dai servizi voce.

Tab. 1 – I diversi attori nel mercato radiomobile

Risorse/apparati proprietari	Service Provider tradizionale SP e Air Time Reseller	Fornitore avanzato di servizi ESP	Fornitore di accesso indiretto IAP	Operatore Virtuale di Rete Mobile MVNO	Operatore di rete mobile MNO
Frequenze spettro radio	-	-	-	-	Licenza con assegnazione frequenze
SIM card	-	Marchio delle SIM ospitate	-	Emette SIM card con proprio MNC	Emette SIM card
Infrastrutture rete di commutazione e di trasporto e HLR	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Commutazione e trasporto	Commutazione + HLR (+ trasporto)	Commutazione + HLR + VLR + trasporto
Politiche di prezzo	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente
Marchio commerciale	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente

Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su fonte Ovum, 2000

2. Il ruolo della regolamentazione e del regolatore.

2.1 Competitività sul mercato radiomobile e obiettivi delle misure asimmetriche in fase di avvio delle attività.

In Italia gli operatori nuovi entranti hanno avuto e hanno il diritto al roaming nazionale a condizioni «regolate» per un certo periodo di tempo e condizionatamente a specifici obblighi di copertura del territorio e della popolazione con proprie risorse radio. Tale misura, di natura transitoria, ha l'obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato delle reti di accesso e delle infrastrutture mobili laddove il mercato è caratterizzato dalla presenza di uno o due operatori «forti» già esistenti. Tale misura è attualmente ancora operativa per il terzo e quarto operatore entrati sul mercato GSM (Wind e Blu) ed è stata prevista, relativamente all'utilizzo delle reti GSM, per gli operatori nuovi entranti nel mercato della terza generazione. La valutazione della concorrenza sul mercato da parte del regolatore dipende quindi dal risultato raggiunto in termini di copertura (infrastrutture) e, quindi, di numerosità degli operatori esistenti sul mercato delle reti radiomobili. Le misure asimmetriche, infatti, perseguono nel breve periodo l'obiettivo di assicurare una competizione «ad armi pari» garantendo sia un certo equilibrio nell'assegnazione delle risorse frequenziali, sia il diritto da parte degli entranti ad utilizzare le reti degli operatori esistenti in fase di realizzazione della copertura (operatori virtuali per un periodo transitorio) e quindi di sviluppo delle infrastrutture. In un arco di tempo più lungo, invece, la presenza di più reti in concorrenza dovrebbe incentivare e realizzare maggiori effetti sui consumatori in termini di prezzi, qualità dei servizi e innovazione.

La presenza di tali misure asimmetriche va tenuta in considerazione nella valutazione dell'introduzione di figure quali i MVNO, in quanto si tratterebbe in questo caso di valutare la revisione del quadro regolamentare di riferimento trasformando una misura pro--concorrenziale transitoria in una regola strutturale permanente.

2.2 Quadro normativo applicabile all'accesso alle reti radiomobili.

Le decisioni del regolatore intese a prevedere diritti e/o obblighi di accesso alle reti mobili da parte di operatori terzi in maniera strutturale e permanente (obblighi di roaming permanente, obblighi di carrier selection e preselection, introduzione dei MVNO) possono influenzare la struttura del mercato radiomobile.

Nell'ambito della consultazione, inoltre, è emersa la necessità di definire il quadro giuridico di riferimento in cui si muovono i diversi attori in gioco. Anche relativamente a tale aspetto è emersa la necessità dell'Autorità di assumere una propria posizione interpretativa della normativa nazionale e comunitaria, data la diversità delle interpretazioni fornite dagli operatori partecipanti alla consultazione.

In particolare sono due gli aspetti rilevanti su cui l'Autorità intende pronunciarsi:

ambito di applicazione e tipologia del titolo autorizzatorio per operare nel mercato radiomobile dei soggetti così come definiti nel punto 1;

attuale stato della normativa in termini di obblighi ricadenti su alcuni operatori.

Entrando più nel dettaglio:

a) I MNO sono soggetti titolari di licenza che assegna loro frequenze su banda radiomobile. La stessa licenza assegna al titolare i numeri identificativi dell'operatore del servizio radiomobile; gli IAP sono soggetti titolari di licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione di una rete fissa di telecomunicazioni al fine di prestare il servizio di telefonia vocale a cui è stato assegnato un codice di identificazione dell'operatore per l'instradamento della chiamata in modalità «easy access»; gli ESP sono soggetti titolari di licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazioni (inclusa telefonia fissa) se fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico (3); sono invece soggetti autorizzati se fornitori di servizi dati o di servizi a valore aggiunto; gli SP e gli air time reseller sono titolari di un'autorizzazione generale, in quanto gli specifici oneri relativi agli aspetti qualitativi e di customer care sono assolti dal licenziatario con cui tali soggetti hanno un accordo.

La figura del MVNO, invece, non è prevista dall'attuale quadro normativo. Tali operatori dovrebbero essere titolari di una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Sulla base del titolo di licenziatario per la prestazioni di servizi di comunicazioni mobili e personali, il MVNO dovrebbe avere diritto attraverso la licenza a richiedere numerazioni per tali servizi (cioè 3XY UUUUUU-U). La definizione di tale numerazione nella disciplina nazionale (art. 1, lettera *d*), del provvedimento dell'Autorità n. 1/CIR/1999 e successivi aggiornamenti) identifica la numerazione per servizi di comunicazione mobile, «la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazione mobile», associando tale numerazione alle attività di rete. Occorre, quindi, una variazione dell'attuale normativa per estendere il diritto alla numerazione per servizi mobili (necessaria ad emettere SIM card e numerazioni proprie) anche ai soggetti titolari di licenza per la prestazione dei servizi e non solo ai MNO.

b) Relativamente agli obblighi di fornitura dell'accesso ricadenti sugli operatori di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, l'Autorità rileva quanto segue. Tale obbligo è fatto derivare, sulla base degli atti della consultazione, dall'interpretazione estensiva della direttiva 97/33/CE (art. 4, comma 2) e della direttiva 98/10/CE (art. 16) che afferma che gli operatori di reti pubbliche e di servizi di telefonia aperta al pubblico, notificati come aventi notevole forza di mercato, devono soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete. Il principio è ripreso nella normativa italiana all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Si tratta, sia nell'interpretazione dell'accesso come servizio di raccolta (in modalità easy o equal access), sia nell'interpretazione di accesso speciale a punti diversi dai punti terminali (unbundling) di un'estensione degli obblighi e delle modalità di regolamentazione della rete di accesso dell'operatore tradizionale di rete fissa agli operatori di reti mobili. Tale estensione, tuttavia, non trova armonizzazione nella normativa comunitaria in cui non esiste, allo stato, una posizione comune dell'estensione degli obblighi di accesso (più estensivi di quelli sull'interconnessione) agli operatori notificati nel mercato radiomobile. Non è tra l'altro estendibile alle reti e ai servizi di comunicazione mobile quanto rilevato dalle direttive ONP in tema di reti e di servizi di telefonia vocale (fissa). Nell'ambito delle direttive ONP, i servizi di telefonia vocale sono infatti definiti all'art. 1 della direttiva 90/388/CEE come «la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale». Partendo da tale definizione l'accesso alla rete in punti diversi dai punti terminali di rete rappresenta una condizione per favorire la concorrenza sui servizi di telefonia fissa basati sulla distanza (locale, nazionale). Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali, come afferma la stessa direttiva 96/2/CE (direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobile e personali, cosiddetta direttiva di liberalizzazione del mercato radiomobile), «non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE».

Oltre a non essere caratterizzati dagli stessi obiettivi di disaggregazione dei servizi in quanto i servizi di comunicazione mobile sono indipendenti dalla distanza, l'accesso alla rete fissa e l'accesso alla rete mobile presentano caratteristiche strutturali diverse in termini di: a) contendibilità, b) sostituibilità dell'offerta

(3) Nel caso di operatori titolari di licenza per la prestazione del servizio di telefonia fissa, questi è tenuto a comunicare all'Autorità - previo accordo commerciale con il MNO - i servizi e le condizioni di offerta. Non essendo dotati di proprie SIM card o di numerazioni proprie per i servizi di comunicazioni mobili e personali (servizi offerti loro dagli operatori di rete) non è necessaria una specifica licenza per la prestazione dei servizi di comunicazioni mobili e personali. Si tratta in ogni caso di soggetti licenziatari in quanto fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico a cui si applicano specifici oneri nelle relazioni con la clientela. In linea generale si applicano le stesse condizioni valide per i servizi di telecomunicazioni fisse nelle relazioni con i clienti e nei rapporti con l'Autorità, aad esempio comunicazioni dei servizi e delle condizioni offerte, tipologia di clientela a cui è rivolto il servizio, rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 318/97 nelle relazioni con la clientela.

e c) sostituibilità della domanda di servizi, e cioè delle condizioni strutturali rilevanti al fine di individuare condizioni di potere monopolistico o di forte asimmetria tra operatori tali da giustificare obblighi alla disponibilità di risorse e infrastrutture essenziali alla liberalizzazione. Mentre, infatti, l'accesso alla rete dell'operatore incumbent di rete fissa presenta caratteristiche di non contendibilità tecnologica, di non sostituibilità dell'offerta e di condizioni di sostanziale monopolio tali da non creare condizioni di trasferibilità della domanda, le reti di accesso radiomobili, invece, presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono caratterizzate da una situazione di parziale contendibilità fintantoché le risorse radio non vengono allocate in maniera efficiente sul mercato (4). L'utilizzo efficiente delle risorse radio, infatti, limitate in una fase iniziale, cresce con il rilascio di nuove licenze ai MNO ed è compito dell'Autorità favorire la liberazione di tali risorse e la loro allocazione al mercato radiomobile, garantendo una maggiore concorrenza sul mercato delle reti e dei servizi mobili, attraverso la promozione di una concorrenza diretta sul mercato dell'accesso («facility based competition»), anche sulla base di quanto stabilito all'art. 6, comma 15, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) una volta garantito l'ingresso a più operatori con proprie infrastrutture (MNO), si realizza una condizione di sostituibilità dell'offerta nell'accesso alle reti tale da non giustificare obblighi specifici. La presenza di più reti, infatti, porta il mercato a generare le forme ottimali di utilizzo della capacità di rete;

c) anche la sostituibilità della domanda di servizi dipende dalle condizioni concorrenziali nelle reti di accesso. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso radio (più MNO) spinge verso la riduzione dei costi dell'accesso, con rilevanti benefici sui prezzi dei servizi intermedi degli operatori di servizi e di conseguenza sui prezzi finali. La fornitura di servizi di accesso indiretto, invece, consentirebbe di operare sui margini positivi (in particolare su alcune direttrici di traffico) derivanti dalla presenza di condizioni scarsamente concorrenziali nell'accesso, senza necessariamente spingere i prezzi verso una riduzione generalizzata con conseguente limitazione dei benefici in termini di efficienza sul sistema complessivo. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso rappresenta, quindi, una condizione prioritaria per il regolatore come meglio specificato nel successivo punto 4.

Alla luce delle differenze strutturali e normative fra i mercati fissi e mobili sopra esposte, l'Autorità non ritiene estensibili gli obblighi definiti dall'art. 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 alle condizioni di accesso alle reti radiomobili ricollegabili alla raccolta o accesso disaggregato ad elementi di rete.

La normativa attuale, quindi, non impone obblighi quali quello della fornitura dell'accesso indiretto e condizioni per la fornitura di tale fattispecie di accesso agli operatori di rete mobile, fornitura che può avvenire sulla base di una decisione autonoma dell'operatore e, di conseguenza, sulla base di un accordo negoziale con altri operatori licenziatari. In tal caso l'operatore di rete sceglie autonomamente il modo più efficiente di sfruttamento della propria capacità di rete radio e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2.3 Evoluzione del quadro europeo.

La Commissione europea ha predisposto uno schema di cinque direttive che dovrebbe consentire una regolamentazione integrata dell'infrastruttura di comunicazione. In particolare, la proposta di Direttiva COM (2000) 393 su «un quadro regolamentare comune per le infrastrutture e i servizi di comunicazione elettronica», e la proposta di Direttiva COM (2000) 384 «relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime» danno alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle tematiche in esame.

La proposta di direttiva COM (2000) 393 propone una definizione di rete di comunicazione elettronica omogenea tra le varie tecnologie di trasmissione e commutazione utilizzate (art. 2) e invita le Autorità di regolamentazione a sviluppare una regolamentazione che sia tecnologicamente neutrale (art. 7); allo stesso articolo 7 la Commissione invita le Autorità a produrre una regolamentazione che assicuri agli utenti il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità dei servizi, e incoraggi gli investimenti efficienti in infrastrutture.

Gli art. 13 e 14 indicano le condizioni alle quali possono essere imposti obblighi asimmetrici agli operatori aventi notevole forza di mercato e sottomette tali decisioni da parte delle Autorità nazionali a una dettagliata analisi di mercato e delle condizioni competitive esistenti.

La proposta di direttiva COM (2000) 384 fornisce una definizione di accesso (art. 2) molto ampia, ovvero «il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica», comprendendo tra l'altro «l'accesso alle reti mobili, in particolare per il roaming».

L'art. 8 consente alle Autorità di imporre alle imprese che detengono notevole potere di mercato, e in casi eccezionali anche alle imprese che non detengono notevole potere di mercato, obblighi ai fini di evitare distorsioni della concorrenza e ai fini «di istituire un

---

(4) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 318/97, il numero di licenze può esere limitato in relazione ad una insufficiente disponibilità dello spettro di frequenze, ma in ogni caso le Autorità devono garantire la liberazione dello spettro e la creazione di condizioni concorrenziali sul mercato delle comunicazioni mobili e personali favorendo la realizzazione di sistemi e servizi pan-europei (direttiva 96/2/CE).

quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno [...] e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori».

L'art. 12 infine stabilisce che, ai sensi dell'art. 8, agli operatori può essere imposto, tra l'altro, «l'obbligo di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete», «l'obbligo di garantire la rivendita di determinati servizi», «l'obbligo di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie di importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi», «l'obbligo di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili».

Nell'imposizione eventuale di tali obblighi le autorità nazionali dovranno tenere conto tra l'altro «della fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti», della «fattibilità della fornitura dell'accesso proposto», degli «investimenti iniziali del proprietario della risorsa».

L'Autorità partecipa attivamente alla definizione del futuro quadro regolamentare comunitario, anche per garantire che l'evoluzione della regolamentazione nazionale avvenga in sintonia con gli sviluppi a livello comunitario.

3. Il mercato rilevante al fine della valutazione dell'introduzione dei MVNO sul mercato radiomobile in Italia.

Il mercato rilevante ai fini dell'introduzione dei MVNO è il mercato dell'accesso alle risorse radio degli operatori radiomobili (MNO). Un primo aspetto da affrontare è quello relativo al mercato dei sistemi radiomobili ritenuto rilevante. A tale proposito l'Autorità considera il mercato in esame quale mercato unico, indipendente dalla tecnologia e dal sistema radiomobile che costituisce la piattaforma per la fornitura dei servizi. Il mercato di accesso a cui fare riferimento è, quindi, quello dei sistemi GSM e IMT2000/UMTS nella sua interezza, che non possono essere considerati separatamente come di converso segnalato dall'AGCM nel parere del 13 giugno 2000. L'evoluzione delle reti radiomobili e la capacità delle diverse piattaforme utilizzate, infatti, consente di definire un mercato sempre più indipendente dalle tecnologie. Sebbene, infatti, le nuove tecnologie UMTS consentano di fornire servizi anche interattivi e innovativi rispetto alle piattaforme GSM, il mercato non presenta delle discontinuità e sarà caratterizzato da una graduale e non improvvisa migrazione verso i nuovi servizi e applicazioni. A testimonianza di ciò si riscontra un graduale sviluppo del sistema GSM verso il sistema UMTS, con gli operatori che hanno avviato investimenti incrementali e soluzioni cosiddette di 2,5G (GPRS, General Packet Radio Service). Anche sotto il profilo dei servizi è riscontrabile un'innovazione delle piattaforme GSM al fine di avviare e far decollare la diffusione dei servizi dati attraverso le reti radiomobili, mediante l'utilizzo di appositi protocolli abilitanti come il WAP (Wireless Application Protocol). Questa considerazione è importante al fine di stabilire che una introduzione degli operatori virtuali di rete mobile limitatamente alle reti GSM non è coerente con la delimitazione del mercato a fini regolamentari e pro-concorrenziali, in quanto tale manovra strutturale avrebbe rilevanti impatti anche sulle reti UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). La considerazione del mercato di riferimento quale mercato unico per la seconda e la terza generazione è tra l'altro tenuta in considerazione nella determinazione del diritto al roaming nazionale sulle reti degli operatori radiomobili GSM esistenti da parte degli operatori nuovi entranti nel mercato UMTS. La ratio di tale diritto sta proprio nel fatto che i due mercati sono strettamente correlati sotto il profilo concorrenziale in quanto:

a) il traffico e i servizi veicolati sulle reti GSM rappresentano un mercato di massa i cui consumatori costituiscono, sul mercato dei servizi UMTS un potenziale di domanda di sostituzione;

b) i terminali dual mode consentiranno la scelta indifferenziata di entrambi i sistemi, sia in quanto l'utente non necessariamente è interessato a conoscere la piattaforma su cui usufruisce dei diversi servizi;

c) sotto il profilo dell'andamento della domanda i trend di sviluppo del mercato dei servizi voce e dati vedranno una graduale riduzione dei ricavi provenienti dalla voce rispetto a quelli derivanti dai dati e servizi a valore aggiunto con conseguenze in termini di allocazione degli investimenti e realizzazione dei nuovi sistemi.

Il mercato dell'accesso alle reti mobili in Italia presenta alcune caratteristiche generali ai sistemi radiomobili, altre specifiche del nostro sistema nazionale. Tra quelle generali, riconducibili allo sviluppo di sistemi pan-europei, il mercato delle reti radiomobili presenta le seguenti caratteristiche significative:

barriere all'entrata derivanti dalla scarsità delle risorse radio. Le licenze e l'assegnazione di frequenze avviene sulla base della disponibilità della risorsa spettrale disponibile, che costituisce quindi un limite al numero di operatori sul mercato («bottleneck facility»);

la numerosità degli operatori è limitata dalla disponibilità dello spettro, ma è crescente nel tempo sia in quanto l'Autorità stessa promuove la allocazione di nuovo spettro ad esigenze legate alle comunicazioni e coerentemente con lo sviluppo del mercato dei servizi; dall'altra in quanto la disciplina comunitaria con l'obiettivo della realizzazione e diffusione di sistemi pan-europei di comunicazione mobile ha accelerato le procedure di entrata di nuovi operatori nei singoli Stati membri finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi;

elevati investimenti e costi per la realizzazione, l'operatività e lo sviluppo dei sistemi di rete non solo di natura tecnica, ma anche in competenze professionali specifiche;

rapido sviluppo del numero di utenti di telefonia mobile a partire dalla seconda metà degli anni '90, su cui ha inciso la commercializzazione del servizio prepagato;

concentrazione degli operatori leader in fase di consolidamento del mercato europeo, anche per effetto della globalizzazione (vedi Vodafone AirTouch--Mannesmann) e maggiori economie di scala con la rottura dei confini nazionali.

In Italia sono operativi i sistemi TACS e GSM, mentre è in atto la procedura per l'aggiudicazione della gara per operare nel sistema di terza generazione (IMT2000/UMTS). Similmente ai principali europei e a motivo del vincolo delle risorse radio il mercato italiano vede la presenza di quattro operatori nazionali di rete mobile - Telecom Italia Mobile, Omnitel, Wind e Blu - a cui si affiancherà almeno un operatore nuovo entrante all'esito della gara per l'assegnazione delle licenze IMT2000/UMTS.

La società Telecom Italia Mobile (TIM) fornisce, in condizioni di monopolio, il sistema analogico TACS (Total Access Communications System) a 900 MHz. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che le attuali frequenze assegnate al TACS saranno successivamente riservate al sistema GSM (GSM ed E-GSM) con conseguente dismissione del sistema analogico e caduta dell'esclusiva da parte di TIM su tale banda, sulla base di quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale. Indipendentemente dai termini della normativa, la dismissione del sistema analogico rappresenta anche una naturale prospettiva di evoluzione della domanda verso i nuovi servizi. La migrazione degli utenti ai nuovi sistemi, segnale di una maggiore percezione delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, è un indicatore significativo dell'evoluzione dei bisogni degli utenti riscontrabile nell'andamento del numero di linee TACS dal 1998 al 1999 anno in cui il numero di linee segna una caduta dell'11% passando da 3,564 a 3,176 milioni (fonte bilancio TIM).

Data la prospettiva di dismissione del sistema e di migrazione della clientela sui sistemi di seconda e terza generazione, sono considerati nell'analisi i soli sistemi GSM e UMTS.

Relativamente alle specificità del mercato italiano delle reti radiomobili GSM è possibile riscontrare alcune differenze sostanziali del mercato italiano che hanno condizionato il quadro regolamentare esistente. Al fine di cogliere tali differenze sono stati presi a riferimento alcuni paesi campione, assimilabili al sistema italiano per dimensione e per posizionamento rispetto al percorso di costruzione del mercato unico europeo. I paesi considerati sono: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania.

La prima differenza è riscontrabile nella dimensione del mercato e nei tassi di crescita che hanno caratterizzato il mercato dei servizi radiomobili in Italia rispetto ai paesi del campione. La tabella successiva mostra il numero di utenti di servizi mobili e i livelli percentuali di penetrazione tra la popolazione nel periodo 1995-1999.

TABELLA 2

SVILUPPO DEGLI UTENTI ALLA TELEFONIA MOBILE
E DIFFUSIONE DEGLI UTENTI SULLA POPOLAZIONE NEI PAESI CAMPIONE

Paesi	**1995**		**1996**		**1997**		**1998**		**1999**	
	n. utenti (mil.)	% su popolaz	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.
Italia	3,923	6,9	6,418	11,2	11,760	20,6	20,3	35,5	30,068	52,6
Spagna	0.944	2,4	2,996	7,6	4,337	10,9	7,051	17,6	15,005	37,5
Regno Un.	5,410	9,4	6,810	11,7	8,344	14,3	13,001	22,3	23,944	41,0
Francia	1,374	2,4	2,501	4,3	5,792	9,9	11,170	19,2	20,618	35,3
Germania	3,724	4,6	5,790	7,1	8,300	10,2	13,955	17,1	23,250	28,4

Fonte: Mobile Communications, 2000

Una seconda differenza è riscontrabile nei tempi di ingresso degli ultimi (in termini di entrata commerciale) operatori sul mercato, in seguito al rilascio delle rispettive licenze. A tale proposito è possibile riscontrare un ritardo nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto ai paesi campione, come evidenziato dalla tabella successiva che mostra un ritardo di 3/4 anni nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto al ritardo medio di 2/6 anni dell'entrata dei terzi operatori nei paesi campione. Simile all' Italia è solo la situazione spagnola in cui il terzo operatore ha avviato il servizio solo a partire dal 1999.

TABELLA 3

AVVIO COMMERCIALE DEL SERVIZIO GSM ALL'UTENZA DIFFUSA NEI PAESI CAMPIONE

Paese	Operatore*	Data di avvio	Anni di ritardo rispetto al primo
Italia	TIM	10/95	0
	Omnitel	12/95	0.2
	Wind	**3/99**	3.4
	Blu	5/00	4.6
Spagna	Telefonica Moviles	7/95	0
	Airtel	10/95	0.2
	Amena	**4/99**	3.8
Regno Unito	Vodafone	7/92	0
	OneToOne	9/93	1.2
	Cellnet	**1/94**	1.5
	Orange	4/94	1.8
Francia	France Telecom	7/92	0
	SFR	4/93	0.8
	Bouygues Telecom	**5/96**	3.8
Germania	Mannesmann	7/92	0
	T_Mobil	7/92	0
	E-plus	**5/94**	1.8
	Viag Interkom	3/98	5.7

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati European Radiocommunications Office, 2000

*Fra gli operatori ancora attivi nel servizio analogico, TIM ha lanciato il servizio TACS nell'aprile 1990, Telefonica nell'aprile '90, Cellnet e Vodafone nel gennaio '85.

Una terza caratteristica distintiva del nostro sistema nazionale, si riscontra in termini di bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al sistema radiomobile. Il nostro paese ha assegnato una banda inferiore al sistema GSM (900 e 1800 MHz) rispetto ai paesi campione. Tale limite, inoltre, risulta ulteriormente penalizzante se si considera il numero di clienti mobili in Italia rispetto agli altri paesi del campione. Come si evince dalla successiva tabella, il numero di MHz assegnato in Italia è inferiore a quello dei paesi del campione non solo in valore assoluto, ma anche in termini di banda allocata per singolo abitante e per singolo utente di servizi GSM.

TABELLA 4

BANDA DELLO SPETTRO FREQUENZIALE ASSEGNATA AL SISTEMA RADIOMOBILE GSM (900 E 1800)
E RIPARTIZIONE SULLA POPOLAZIONE E SUL NUMERO DI UTENTI AL 31 MARZO 2000

Paese	Banda Totale (MHz)*	Popolazione (milioni)	Popolaz./MHz (migliaia)	Utenti (milioni)	Utenti / MHz (migliaia)
Italia	51.4	57.6	**1121**	28.7	**558**
Spagna	64.2	39.3	612	15.7	245
Regno Unito	96.8	59.1	611	25.3	262
Francia**	72.6 (max)	58.7	809 (approx)	21.8	300 (approx)
Germania	79.6	82.1	1031	24.2	304

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati European Radiocommunications Office, 2000

*I MHz indicati si intendono duplex.

**In Francia lo spettro dei tre operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per MHz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per MHz.

Una quarta differenza dell'Italia, si riscontra nella concentrazione del mercato sui primi due (in termini di entrata) operatori radiomobili, soprattutto a motivo dei diversi tempi di ingresso degli altri entrati. La distribuzione delle quote di mercato risulta in Italia meno equilibrata rispetto agli altri paesi (ad eccezione della Spagna, che però ha solo tre operatori). TIM e Omnitel detengono al 31 marzo 2000 il 94% della quota di mercato, contro una rispettiva quota dei primi due operatori pari rispettivamente all'84% per la Francia, al 79.7% per la Germania e al 59% per il Regno Unito. Il quarto operatore, laddove presente, detiene già il 4.1% della quota di mercato (Germania) e raggiunge il 23% nel Regno Unito, Blu in Italia ha avviato il servizio commerciale solo nel mese di maggio 2000.

TABELLA 5

QUOTE DI MERCATO E FREQUENZE GSM DEI SINGOLI OPERATORI

Paese	Operatore	Banda (MHz)	Utenti (mil.)	Quota di mercato (%)	Utenti medi / MHz (mig.)
Italia (1)	TIM	16.2	15.8	55	975
	Omnitel	15.2	11.1	39	730
	Wind	14.8	1.8	6	130
	Blu	10	0	0	0
Spagna (2)	Telefonica Moviles	25.4	9	57.4	354
	Airtel	25.4	5.4	34.4	212
	Amena	13.4	1.3	8.2	100
Regno Unito (3)	Vodafone	18.4	7.8	31	424
	Cellnet	18.4	7.2	28	391
	OneToOne	30	4.6	18	153
	Orange	30	5.7	23	190
Francia (4)	France Telecom	22.4 (max)	10.5	48	469 (approx)
	SFR	22.4 (max)	7.8	36	348 (approx)
	Bouygues Telecom	27.8 (max)	3.5	16	126 (approx)
Germania	Mannesmann	17.4	9.8	40.5	563
	T_Mobil	17.4	9.5	39.2	545
	E-plus	22.4	3.9	16.2	174
	Viag Interkom	22.4	1	4.1	45

Fonte: Elaborazione dell'autorità su dati European Radiocomunicazions Office, 2000.

(1) In Italia: TIM dispone anche di 11.8 MHz per il sistema analogico TACS con circa 3.2 milioni di utenti; 3 dei 16.2 MHz indicati per TIM sono solo nelle 16 maggiori città; 2 dei 15.2 MHz indicati per Omnitel sono solo nelle 16 maggiori città; 4.8 dei 14.8 MHz indicati per Wind sono solo fuori dalle 16 maggiori città, pertanto, nel calcolo della banda utile ai fini della media utenti per MHz si è tenuto conto della distribuzione media degli stessi.

(2) In Spagna Telefonica dispone anche di 16.5 MHz per il sistema analogico con 650.000 utenti.

(3) Nel Regno Unito Vodafone dispone anche di 8 MHz con 200.000 utenti e Cellnet di 8 MHz con 540.000 utenti per il sistema analogico.

(4) In Francia lo spettro dei tre operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per MHz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per MHz

Una quinta differenza, di natura regolamentare, è data dall'obbligo di roaming per un periodo transitorio concesso dagli operatori esistenti agli operatori nuovi entranti. La finalità di tale misura, di natura pro-concorrenziale, è stata ed è fondamentale a gestire il problema dei diversi tempi di ingresso nel mercato e a favorire l'accelerazione della concorrenza attraverso una specifica regola asimmetrica per un periodo transitorio, condizionata alla copertura per fasi del territorio e/o della popolazione con l'infrastruttura di rete proprietaria. In particolare, in Italia la regolamentazione ha definito le regole «per» e «sul» mercato della rete di accesso radio, sulla base di due criteri fondamentali: il primo relativo all'assegnazione delle frequenze; il secondo relativo all'introduzione di regole pro-concorrenziali transitorie, con particolare riguardo all'obbligo, ricadente sull'operatore/i già

esistente/i, di fornire il servizio di roaming al nuovo/i entrante/i. I due criteri sono stati seguiti nella fase di entrata di Omnitel, di Wind, di Blu e sono stati ribaditi dall'Autorità nel percorso regolamentare che accompagna il rilascio delle licenze di terza generazione (delibere 410/99 e 388/00/CONS), nelle modalità specificate di seguito.

Le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sono entrate sul mercato in seguito all'assegnazione delle rispettive concessioni rilasciate in via diretta alla società Telecom (dicembre 1993) e in seguito ad una gara alla società Omnitel (marzo 1994). La società Omnitel ha usufruito del roaming nazionale sulla rete di TIM a condizioni regolate dal marzo 1996 al 1999 e limitatamente ad alcune zone del territorio nazionale. L'obbligo di roaming e la disponibilità del servizio sul territorio era, infatti, condizionata al rispetto di specifici obblighi di copertura (5).

La società Wind entra sul mercato radiomobile in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza per l'espletamento del servizio radiomobile GSM 1800 nel giugno 1998. Anche in questo caso si prevedono obblighi di copertura e diritto al roaming a condizioni regolamentate (6).

La società Blu entra sul mercato in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza nell'agosto 1999. La delibera dell'Autorità n. 69/99 non impone obblighi di copertura, tranne quelli volontariamente assunti dall'operatore nell'offerta presentata e prevede il diritto al roaming per diciotto mesi nelle aree non coperte e per tre mesi nelle aree coperte direttamente.

Gli stessi criteri sono stati seguiti dall'Autorità nella definizione delle condizioni regolamentari per la terza generazione. Anche in questo caso al nuovo entrante è concesso, quale misura pro-concorrenziale transitoria, il diritto al roaming a condizioni regolate sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti aggiudicatari per un periodo transitorio e condizionato alla realizzazione della copertura del territorio con la propria infrastruttura (7). Obblighi di copertura sono, infine, previsti per gli operatori entrati nel mercato della terza generazione al fine del rilascio della licenza (8).

Un'ulteriore caratteristica da prendere in considerazione nell'analisi del mercato di riferimento ai fini della valutazione dell'introduzione dei MVNO, riguarda infine la fase di avvio della terza generazione radiomobile e gli investimenti che i nuovi operatori si accingono a sostenere.

Riepilogando il mercato delle reti e dei servizi radiomobili di seconda e terza generazione, considerato mercato rilevante ai fini dell'analisi, presenta in Italia le seguenti caratteristiche:

alta penetrazione dei servizi di telefonia mobile e avvio della diffusione dei servizi dati;

ingresso recente del terzo e quarto operatore GSM e investimenti di realizzazione delle reti, nonché della copertura della popolazione, non completati;

frequenze allocate per ciascun operatore (sia 900 sia 1800) inferiori alla media UE;

concentrazione della quota di mercato sui primi due operatori e progressivo aumento della concorrenza con l'entrata del terzo e quarto operatore;

regolamentazione finalizzata ad accompagnare le misure pro-concorrenziali di roaming (misura transitoria) con la realizzazione di proprie infrastrutture sul territorio.

4. Analisi degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.

Nell'analizzare gli effetti, in termini di costi e benefici, di una possibile revisione del quadro regolamentare che preveda l'introduzione di nuove figure sul mercato radiomobile quali i MVNO, l'Autorità ha tenuto conto dei seguenti obiettivi della regolamentazione:

a) promuovere una concorrenza efficiente sul mercato delle infrastrutture di accesso radiomobile;

b) consentire agli operatori di rete nuovi entranti nel mercato della terza generazione di ridurre i livelli di incertezza e i rischi connessi al recupero degli investimenti di entrata;

c) garantire migliori condizioni per gli utenti in termini di prezzo, qualità e innovazione dei servizi.

---

(5) In particolare l'art. 5 della convenzione prevedeva che la società doveva essere in grado di realizzare il servizio entro diciotto mesi dal rilascio della concessione assicurando la copertura di almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalità dei comuni capoluogo di regione. Tale percentuale sale al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio della concessione.

(6) In particolare l'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. 4 aprile 1998 prevede che la società, cui viene assegnata anche una banda a 900 MHz, assicuri la copertura, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenza, a 900 e 1800 MHz, di almeno il 40% del territorio nazionale entro trenta mesi dalla data di assegnazione delle frequenze 900 MHz. L'art. 6 che disciplina le condizioni di roaming, prevede il diritto al roaming (a condizioni regolamentate) fino a diciotto mesi dalla messa a disposizione delle frequenze nelle aree in cui è richiesto e decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta.

(7) In particolare, sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, della delibera 388/00/CONS, gli operatori nuovi entranti hanno diritto al roaming nazionale sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti anch'essi aggiudicatari a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti per una durata di trenta mesi dall'accordo su tutto il territorio nazionale e fino a sessanta mesi nei capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante sulla base degli impegni contenuti nella licenza. Gli operatori esistenti aggiudicatari aventi notevole forza di mercato forniscono il roaming a condizioni orientate al costo e l'Autorità si avvale del principio di retail minus quale test di valutazione.

(8) In particolare, sulla base di quanto previsto all'art. 3, comma 6, della delibera 410/99 devono coprire, entro trenta mesi a partire dal 1° gennaio 2002, i capoluoghi di regione ed entro sessanta mesi i capoluoghi di provincia.

L'analisi del mercato dei sistemi radiomobili di cui al precedente considerando, mette in luce come in Italia il mercato delle infrastrutture mobili di seconda generazione non risulti ampiamente sviluppato sotto il profilo infrastrutturale e soprattutto sotto il profilo concorrenziale, condizione che può ostacolare e non promuovere la concorrenza sui servizi. Tale considerazione trae origine dalla valutazione del mercato di riferimento, che presenta le seguenti caratteristiche:

a) il terzo e quarto operatore entrati sul mercato non hanno completato la realizzazione delle rispettive infrastrutture e la conseguente copertura del territorio e della popolazione e la capacità delle proprie infrastrutture è, quindi, da considerarsi prospettica. Tali operatori, inoltre, sono in parte operatori virtuali di rete mobile per un periodo transitorio in quanto utilizzano il servizio di roaming sulle reti esistenti fino al completamento della propria infrastruttura e coerentemente ai termini di copertura stabiliti dalla normativa e contenuti nella rispettiva licenza;

b) comparativamente alla situazione di altri paesi, le reti degli operatori mobili TIM e Omnitel - le uniche allo stato diffuse sul territorio, evidenziano un limite di capacità e non un eccesso di capacità necessario per l'ottimizzazione del rispettivo utilizzo delle reti radio (9);

c) sotto un profilo statico, inoltre, occorre osservare che il concetto di ottimizzazione dell'uso delle reti esistenti, sulla base di quanto affermato dall'AGCM, si fonderebbe sulla considerazione di un mercato dei servizi voce i cui volumi, sebbene ridistribuibili tra gli operatori, dovrebbero crescere con l'aumento di un numero «indefinito» di operatori sul mercato. Solo in tal caso si potrebbe generare un miglioramento, in termini di efficienza allocativa, delle condizioni economiche di offerta ai consumatori (prezzi tendenti ai costi marginali). L'introduzione di un numero indefinito di MVNO tuttavia limiterebbe l'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture e determinerebbe sul mercato un vincolo di capacità di cui potrebbero avvantaggiarsi i MNO (limitati) esistenti per erigere di fatto barriere all'entrata sul mercato dei servizi (per es. imponendo prezzi elevati dei servizi di accesso) con il risultato di spingere verso l'alto e non verso il basso i prezzi finali ai clienti. Il problema si aggraverebbe in un contesto dinamico in cui i servizi si spostano dalla voce ai dati e ai servizi interattivi (WAP, GPRS, UMTS) e in cui la necessità dello sviluppo di più reti di seconda e terza generazione in concorrenza è funzionale alla realizzazione di una varietà di servizi qualitativamente efficienti e alla diffusione di innovazione negli usi e nelle prestazioni.

(9) A motivo della dotazione spettrale per abitante inferiore alla media dei paesi europei (come evidenziato nella tab. 5) e di una ancora bassa allocazione di frequenze sia nello spettro GSM sia, ipoteticamente, nello spettro UMTS, necessaria ad un efficiente sviluppo delle piattaforme di rete rispetto alla qualità dei servizi supportati.

La concorrenza sulle reti risulta, in tal senso, una condizione prioritaria per lo sviluppo anche della concorrenza sui servizi. L'introduzione dei MVNO limiterebbe, invece, la concorrenza sulle reti disincentivando la realizzazione di reti alternative a quelle dei maggiori operatori (TIM e Omnitel) e causando problemi in termini di utilizzo della capacità rispetto alle maggiori esigenze qualitative delle piattaforme infrastrutturali. Al tempo stesso almeno cinque operatori (quattro già operanti nella seconda generazione a cui si aggiungerebbe almeno un quinto nella terza generazione) costituiscono, sulla base dell'analisi dell'Autorità, un numero sufficiente per garantire condizioni concorrenziali nel medio e lungo periodo. Se quindi le condizioni di roaming sono giustificate quale misura transitoria in una fase sufficiente a consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, una loro connotazione quale misura regolamentare permanente (attraverso i MVNO), costituirebbe un grave pregiudizio all'aumento della numerosità delle reti esistenti e di fatto costituirebbe una limitazione della concorrenza sul mercato dei servizi, aumentando il potere di mercato e la capacità contrattuale degli operatori dotati di proprie infrastrutture. Si rischierebbe, in tal caso, di irrigidire la «bottleneck facility» che caratterizza il mercato delle reti mobili aumentando al tempo stesso le asimmetrie tra operatori di rete e operatori di servizi. Nell'eventualità di introduzione di MVNO, inoltre, il mercato sposterebbe l'attenzione del regolatore sulla gestione delle relazioni tra i MNO già dotati di infrastrutture (incentivati a non negoziare e a non concedere l'uso della rete radio ai MVNO, anche al fine di conservare la propria posizione dominante) e i MVNO (incentivati a chiedere condizioni regolamentate per l'utilizzo delle reti mobili), con forti rischi di contenzioso e al tempo stesso di limitazione della concorrenza anche sul mercato dei servizi su cui peserebbero i comportamenti degli operatori di rete.

È necessario, quindi, che l'Autorità incentivi e controlli l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di fatto. Nel corso di tale periodo, mentre non appare necessaria l'introduzione di MVNO, gli operatori di rete mobile possono realizzare, attraverso accordi di partnership o commerciali con i diversi attori in gioco, operazioni intese ad aumentare il valore delle proprie attività di rete, accrescendo la concorrenza sul mercato dei servizi agli utenti finali. Maggiori sono gli operatori di reti mobili e maggiori i livelli di competitività sul mercato delle infrastrutture, maggiori saranno gli incentivi all'ingresso sul mercato dei servizi da parte di ESP e di produttori di contenuti e maggiori saranno gli incentivi alla negoziazione e allo sviluppo delle transazioni sul mercato da parte dei MNO. Gli operatori di servizi avanzati e di servizi tradizionali rappresentano una forza propulsiva del mercato radiomobile e agiscono da catalizzatori dei nuovi potenziali offerti dalle tecnologie mobili. L'Autorità, anche attraverso una funzione di monitoraggio e controllo delle relazioni tra i diversi operatori, incentiva in tal senso la crescita di tali operatori e di nuove forme di relazione e di accordi commerciali tra operatori.

Un altro aspetto da considerare è la correlazione tra gli investimenti necessari - per un operatore nuovo entrante UMTS non provvisto di licenza GSM - alla realizzazione di proprie infrastrutture e il recupero dei costi di tali investimenti nel tempo anche per effetto delle economie di scala. Il roaming transitorio rappresenta una misura finalizzata a contenere il problema del recupero degli investimenti, dando all'operatore nel breve periodo la possibilità di utilizzare le infrastrutture degli operatori esistenti che già realizzano flussi positivi di cassa generati dalle attività e consentendo a quest'operatore di avviare il servizio nelle parti del territorio non ancora coperte da proprie infrastrutture. L'introduzione di MVNO ridurrebbe, tuttavia, l'incentivo alla realizzazione di infrastrutture alternative non consentendo o rendendo incerto il recupero degli investimenti infrastrutturali, nonché del costo amministrativo di entrata.

Dall'analisi svolta dall'Autorità sul proprio modello economico relativo ad un operatore nuovo entrante nella terza generazione e sui dati forniti dalla consultazione è emerso che il recupero degli investimenti per i sistemi di terza generazione da parte di tale soggetto sono pari a otto-dieci anni dal rilascio della licenza e sette-nove anni dall'avvio delle attività commerciali.

Il concetto di «recupero degli investimenti» è un termine generico che più precisamente nel caso di specie si può associare ad una serie di indicatori della redditività del capitale investito nei sistemi di terza generazione. La tecnica di analisi utilizzata è stata quella di costruire degli scenari plausibili di sviluppo del mercato e delle conseguenti strategie di impresa in termini di investimenti. Gli indicatori presi in esame, relativamente al conto economico prospettico, ed in particolare l'EBIT (earnings before interests and taxes), indica, in linea con quanto pubblicato da diversi analisti finanziari, che il punto di «break-even» si colloca fra il sesto e l'ottavo anno dalla data di avvio del servizio. Per quanto riguarda l'analisi eseguita con il metodo dei flussi scontati di cassa (DCF, discounted cash flow), stimando un costo medio del capitale variabile dal 7.5% al 9.5%, si ottiene che l'anno di «break-even» per i flussi di cassa liberi (FCF, free cash flow) si colloca tra il settimo e il nono anno dalla data di avvio del servizio.

L'analisi conferma che la realizzazione e lo sviluppo di una rete di terza generazione richiede, investimenti cospicui non solo per l'implementazione di una efficace copertura iniziale del territorio, ma anche nello sviluppo della piattaforma di erogazione dei nuovi servizi che implica, d'altro canto, un rafforzamento degli investimenti in innovazioni incrementali sulla rete tradizionale di commutazione e trasporto. La stima del tempo ritenuto ragionevole per il recupero degli investimenti di un operatore «tipo» nuovo entrante sconta delle incertezze e delle difficoltà implicite sia nella valutazione dei ricavi attesi da servizi nuovi la cui domanda è fortemente incerta, sia nella difficoltà di stima del valore degli investimenti industriali complessivi. Anche se la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito ritenuto ragionevole, infine, non trova uniformità di ipotesi da parte degli operatori sentiti in consultazione e audizioni e degli investitori finanziari, risulta evidente che il capitale investito nelle reti di terza generazione deve essere adeguatamente remunerato e che tale tasso di remunerazione terrà conto delle situazioni di mercato che si verranno a creare. La definizione del tempo ragionevole di recupero, quindi, risente allo stato della difficoltà di effettuare analisi puntuali e attendibili.

Occorre inoltre tener conto che il terzo e quarto operatore nel sistema di seconda generazione non hanno ancora completato la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e che anche per tali operatori è necessario tenere conto di una tempo ragionevole per il recupero degli investimenti infrastrutturali (tempo stimabile, in tal caso, in tre-cinque anni dalla data di avvio delle attività commerciali). Un'introduzione dei MVNO prima di questo periodo aumenterebbe di fatto il rischio di entrata nel mercato dei sistemi radiomobili di terza generazione anche per gli operatori di seconda generazione in fase di ammortamento degli investimenti per la realizzazione della rete GSM. Ancora una volta risulterebbero avvantaggiati i MNO tradizionali già dotati di reti GSM estese sul territorio e soprattutto con una posizione leader sul mercato dei servizi rafforzando i rischi anticoncorrenziali delineati al punto precedente.

La terza valutazione effettuata dall'Autorità ha riguardato gli effetti prodotti dall'introduzione di MVNO in termini di prezzi, qualità e innovazione dei servizi ai consumatori. A tale riguardo si è affrontata da una parte l'analisi di quale fosse il numero di operatori di rete (MNO e MVNO) sufficiente a consentire la realizzazione di meccanismi concorrenziali in termini di effetti sul mercato, dall'altra di quali fossero le forme e le modalità più efficaci di interazione dei MNO con il mercato dei servizi tali da contribuire al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali.

Da un punto di vista della numerosità anche in tale ambito l'analisi mostra come (almeno) cinque operatori sia un numero sufficiente a garantire condizioni concorrenziali. A tale proposito valgono le seguenti osservazioni. Sotto il profilo dei prezzi offerti agli utenti, l'accelerazione della concorrenza sul mercato mobile ha portato ad una forte riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile a partire dall'ingresso del terzo operatore nel mercato di seconda generazione. I prezzi dei servizi mobili in Italia sono mediamente inferiori alla

media europea e tendono a decrescere: la pressione tariffaria media è scesa nel 1999 del 10% anche per effetto della maggiore competitività indotta dal decollo di Wind e dalla prevista entrata di Blu. Sono notevolmente aumentate le opzioni di prezzo offerte ai clienti e le offerte promozionali che, in alcuni periodi dell'anno, sono particolarmente agguerrite. Proprio a fronte dei minori prezzi il ricavo medio per utente (ARPU) è in Italia inferiore a quello dei principali paesi europei e tendere a decrescere più velocemente a partire dal 1998. Sebbene tale fattore sia dovuto non solo alla pressione tariffaria media, ma anche ad una minore crescita dei volumi di traffico. La crescita degli operatori di rete (nuovi entranti) e la crescita di operatori a valle quali i fornitori di servizi avanzati e tradizionali potrà costituire uno stimolo al miglioramento delle politiche di distribuzione e di vendita e ad un'accelerazione del tasso medio annuo di crescita del traffico rispetto ai livelli attuali. In questo caso, tuttavia, non è l'introduzione di soggetti a monte della filiera, ma una maggiore varietà di operatori a valle del mercato e la realizzazione di accordi cooperativi tra operatori di rete e operatori di servizi a creare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore creazione di valore.

Relativamente a questo aspetto e alle modalità di interazione tra i nuovi operatori, le esperienze di altri paesi mostrano come l'utilizzo di canali distributivi di terzi e soprattutto la possibilità di sfruttare marchi di grande visibilità si sia mostrato uno strumento vincente e aggressivo di competizione di prezzo che ha spinto i MNO a stabilire accordi di partnership o commerciali con fornitori di servizi (si vedano ad esempio i casi relativi a Virgin-One2One, all'annuncio dell'accordo SingTel/Virgin, all'annuncio dell'accordo Carphone-One2One). L'ESP in questo caso si avvantaggia di una specifica specializzazione che non riguarda l'asset tradizionale di rete (frequenze, numerazione, HLR) ma che si focalizza sulle proprie competenze a valle della filiera, nelle attività di distribuzione e nei rapporti con il mercato della domanda di massa. Il MNO in tal caso realizza, attraverso l'accordo, l'obiettivo di pianificare e ottimizzare la gestione di rete attraverso una migliore penetrazione dei servizi resa possibile dalla maggiore specializzazione e segmentazione dell'offerta da parte del fornitore dei servizi. Occorre notare infine che, in questi casi, gli operatori mantengono le proprie specializzazioni (il MNO fornisce l'accesso, ma anche le SIM card e il suo HLR mentre il fornitore di servizi sviluppa autonome politiche di distribuzione e di marketing) e che tali accordi sono quasi sempre funzionali allo sviluppo dei MNO nuovi entranti piuttosto che ai MNO tradizionali. Esempi rilevanti in questa direzione sono anche gli accordi di joint venture e/o i consorzi realizzati da operatori di rete e operatori di servizi per lo sviluppo congiunto dei servizi di terza generazione nel Regno Unito, in Germania e il recente sviluppo di forme consortili anche in Francia e Italia.

Anche da un punto di vista della qualità dei servizi, l'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di MVNO non comporti un miglioramento netto della qualità, rispetto ai maggiori effetti positivi realizzabili attraverso le attività dei fornitori di servizi avanzati e degli operatori di contenuti. Sotto il profilo della qualità e dell'innovazione dei servizi l'analisi ha mostrato come le modalità di interazione più efficace al miglioramento della qualità sono quelle che si realizzeranno tra MNO e ESP soprattutto con riferimento ai nuovi servizi dati e interattivi. Occorre, inoltre, osservare che le relazioni laddove creano valore vengono autonomamente intraprese dalle parti senza il preventivo intervento della regolamentazione e che tali relazioni sul mercato sono destinate a crescere sia con l'evoluzione delle tecnologie di seconda generazione (GPRS) e il passaggio graduale alla terza generazione, sia e soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme multimediali.

In termini di innovazione, in un paese che sconta una carenza strutturale nelle reti di accesso quale quello italiano, lo sviluppo della concorrenza e la presenza di più operatori sul mercato dell'accesso mobile rappresenta una condizione sia per stimolare l'innovazione sia per consentire una diffusione dei benefici su tutto il territorio nazionale attraverso le azioni del regolatore intese a garantire la copertura nazionale delle reti mobili. L'introduzione dei MVNO, invece, non costituirebbe un'alternativa alle reti di accesso esistenti. Tali operatori, inoltre, è probabile che concentrino la propria offerta nelle aree maggiormente remunerative (su cui godrebbero di margini più elevati), erodendo di conseguenza i margini degli operatori di rete e disincentivando la copertura di aree meno remunerative. L'innovazione del sistema di seconda e terza generazione e la diffusione dei nuovi servizi della comunicazione personale e interattiva deve essere garantita a tutti i cittadini-consumatori al fine di garantire una corretta ed equilibrata coesione e partecipazione alla società dell'informazione.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente le condizioni relative all'introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, indetta con la propria delibera n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2000, nel sito Internet dell'Autorità e pubblicizzata a mezzo stampa;

Sentiti gli operatori di rete mobile, nonché i potenziali candidati all'assegnazione di licenze per i sistemi di terza generazione risultanti dalla consultazione;

Udita la relazione del Presidente e dei Commissari Prof. Silvio Traversa e Avv. Alessandro Luciano;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Operatore virtuale di rete mobile» (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari;

b) «Fornitore avanzato di servizi» (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza);

c) «Fornitore di servizi» (o SP, Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale;

d) «Rivenditore di traffico su rete mobile» (o air time reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale;

e) «Fornitore di accesso indiretto» (o IAP, Indirect Access Provider): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Condizioni regolamentari

1. Sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, l'Autorità ritiene che, allo stato, non risulti giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radiomobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.

2. L'eventuale revisione del quadro regolamentare vigente tiene conto, fra gli altri elementi, del tempo di recupero degli investimenti iniziali sostenuti da un operatore nuovo entrante nel mercato dei sistemi radiomobili, così come definito nelle premesse del presente provvedimento. Tale tempo, con riferimento alle considerazioni esposte nelle premesse, va ragionevolmente stimato in misura non inferiore agli otto anni dall'avvio dell'attività commerciale per i sistemi mobili di terza generazione.

3. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi di telefonia vocale operano nel mercato previo rilascio di una licenza individuale e nel rispetto della normativa vigente.

4. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi diversi dalla telefonia vocale, nonché i fornitori di servizi e i rivenditori di traffico su reti mobili operano nel mercato previo rilascio di una autorizzazione generale e nel rispetto della normativa vigente.

5. La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° agosto 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
TRAVERSA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A11171

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 6 luglio 2000, n. **139/E.**

Imposta di bollo - Trattamento degli atti di pubblicazioni di matrimonio.

A tutti i comuni

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici del registro

Al segretariato generale

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno

All'ANCI

Al Servizio consuntivo ed ispettivo tributario

All'Ufficio ispettivo centrale

Al Ministero della giustizia

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Sono pervenute da numerosi comuni richieste di chiarimenti in ordine al trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo degli atti di pubblicazione di matrimonio fatti in più comuni.

Come è noto, l'art. 94 del codice civile (luogo della pubblicazione) stabilisce che la pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza, ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi; inoltre, al comma due è previsto che se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi.

L'art. 114 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente l'ordinamento dello stato civile, dispone che se la pubblicazione deve essere fatta anche in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, al quale è stata richiesta la pubblicazione a norma dell'art. 94 del codice civile, trascrive per intero nel registro per le richieste della pubblicazione l'istanza fattagli, e cura la sollecita esecuzione della pubblicazione nei modi indicati nell'art. 112 (affissione presso la porta della casa comunale).

Decorso il termine durante il quale l'avviso deve rimanere affisso, l'ufficiale dello stato civile presso cui è stata effettuata la richiesta, provvede a rilasciare il certificato dell'avvenuta esecuzione, trasmettendolo all'ufficiale dello stato civile presso cui il procedimento è stato avviato, in modo da consentire a questi, una volta avvenuta la pubblicazione, il rilascio del certificato finale necessario alla celebrazione del matrimonio (art. 115 e seguente del regio decreto).

Considerate le sopra citate modalità della pubblicazione, il quesito dei comuni riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sia per la pubblicazione del matrimonio, sia per tutti i documenti di richiesta e di avvenuta esecuzione di pubblicazione.

Si ritiene preliminarmente che la richiesta della pubblicazione ad altro comune da parte dell'ufficiale dello stato civile dell'ente presso cui è stato avviato il procedimento, e il certificato dell'avvenuta esecuzione dell'affissione, trasmesso dai comuni tenuti ad eseguire la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile richiedente a norma dell'art. 94 del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo.

Si perviene a tale conclusione in quanto i documenti sopra individuati rientrano in un procedimento d'ufficio e secondo l'espressa previsione del codice civile vanno considerati atti scambiati tra uffici comunali e, pertanto, sono riconducibili alla previsione esentativa dell'art. 16 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

L'atto di pubblicazione di matrimonio, vale a dire l'avviso affisso alla porta della casa comunale è, invece, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, secondo l'espressa previsione dell'art. 4, comma 2, della vigente tariffa allegata al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 come modificato dal decreto ministeriale 20 agosto 1992. Anche se affisso in più comuni, infatti, lo stesso non può essere ritenuto atto scambiato fra gli uffici della pubblica amministrazione.

La possibilità di trasmettere le richieste di pubblicazione e le certificazioni dell'avvenuta pubblicazione da un ufficio all'altro a mezzo fax, o con altri sistemi di comunicazioni telefoniche interpersonali non può portare a ritenere il procedimento «esperito d'ufficio tra diverse pubbliche amministrazioni», pertanto, anche in tali ipotesi all'avviso affisso alla porta della casa comunale, destinato prima all'affissione per essere poi conservato presso il comune richiesto, si applica l'imposta di bollo come sopra specificato.

La presente circolare sarà diramata ai comuni tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: ROMANO

00A11081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9031
Yen giapponese	98,02
Dracma greca	337,05
Corona danese	7,4570
Corona svedese	8,4110
Sterlina	0,60080
Corona norvegese	8,1215
Corona ceca	35,327
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,60
Zloty polacco	3,9858
Tallero sloveno	208,4972
Franco svizzero	1,5464
Dollaro canadese	1,3424
Dollaro australiano	1,5517
Dollaro neozelandese	1,9914
Rand sudafricano	6,3172

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11258

LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento Luiss Guido Carli concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato.

In conformità con il regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università Luiss Guido Carli, è necessario che gli aspiranti:

dichiarino la loro disponibilità ad un impegno didattico nell'ambito della facoltà, che riguardi lo svolgimento di un ulteriore insegnamento in materia fondamentale identica od affine a quella assegnatagli a seguito del presente bando di vacanza per trasferimento;

alleghino alla domanda un proprio *curriculum* scientifico professionale, un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e le proprie pubblicazioni e lavori utili;

facciano pervenire le domande di trasferimento alla presidenza della facoltà di giurisprudenza entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento Luiss Guido Carli sopra richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università Luiss Guido Carli;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

00A11123

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento Luiss Guido Carli concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N05X - Diritto dell'economia.

In conformità con il regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università Luiss Guido Carli, è necessario che gli aspiranti:

alleghino alla domanda un proprio *curriculum* scientifico professionale, un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e le proprie pubblicazioni e lavori utili;

facciano pervenire le domande di trasferimento alla Presidenza della facoltà di scienze politiche entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Luiss Guido Carli sopra richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università Luiss Guido Carli;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

00A11124

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento Luiss Guido Carli concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la Facoltà di economia della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica.

In conformità con il regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università Luiss Guido Carli, è necessario che gli aspiranti:

alleghino alla domanda un proprio *curriculum* scientifico professionale, un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e le proprie pubblicazioni e lavori utili;

facciano pervenire le domande di trasferimento alla Presidenza della facoltà di economia entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento Luiss Guido Carli sopra richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università Luiss Guido Carli;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

00A11125

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 4, comma 3, al secondo capoverso della lettera *e*) in luogo dell'espressione: «... dei concorsi indicati alle lettere *c)* e *d)*...», leggasi: «... dei concorsi indicati alle lettere *d)* ed *e)*...»;

alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 4, comma 4, al primo e secondo rigo in luogo dell'espressione: «... in ordine alle qualifiche di cui *ai commi 2 e 3*, ...», leggasi: «... in ordine alle qualifiche di cui *al comma 3*, ...»;

alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 4, comma 6, al primo e secondo rigo, in luogo dell'espressione: «... di cui *ai commi 3 e 4* ...», leggasi: «... di cui *al comma 5* ...».

00A11126

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651183/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77